SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 marzo 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 marzo 1991, n. 100.

Disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, fino al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento delle esigenze connesse con le specificità del comparto scuola in materia di permessi sindacali e di assicurare l'ordinato svolgimento delle lezioni, anche attraverso una più razionale disciplina delle graduatorie permanenti per il conferimento di supplenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e grado, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

5. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 4 è effettuata per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992 fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

Art. 2.

1. Il primo triennio di validità delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1989-1990 fino all'anno scolastico 1991-1992. Il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 8 è soppresso.

2. I docenti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee e annuali prevista dall'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto-legge, nello stesso ordine e con lo stesso punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie per il conferimento di supplenze nelle quali si trovano.

3. La precedenza assoluta spettante ai docenti di cui al comma 2 opera dopo quella spettante ai docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali per soli titoli in applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 357 del 1989.

4. Nell'ambito della sola classe di concorso per la quale hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 357 del 1989, ai docenti di cui al comma 2 sono conferite nomine per supplenza con priorità rispetto agli aspiranti, anche abilitati, privi del diritto a precedenza assoluta.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1991-1992 le graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole sono aggiornate ogni triennio.

6. La mancata accettazione della nomina conferita al personale docente ed al personale amministrativo e tecnico incluso nelle graduatorie provinciali permanenti per il conferimento delle supplenze comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

7. Il disposto di cui al comma 6 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

Art. 3.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0135

DECRETO-LEGGE 28 marzo 1991, n. 101.

Disposizioni per assicurare in casi straordinari, mediante l'intervento della Guardia di finanza, la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro delle finanze, in casi straordinari di necessità ed urgenza dai quali possa derivare grave pregiudizio all'interesse generale, limitatamente alla durata di tali evenienze, dopo aver avviato la procedura presso la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, diretta ad accertare eventuali violazioni ed inadempienze in ordine all'obbligo di garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, può affidare alla Guardia di finanza, con proprio decreto, l'esecuzione di operazioni doganali secondo la procedura eccezionale di cui all'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Analoga facoltà il Ministro può esercitare per le operazioni svolte dagli uffici tecnici di finanza e dagli uffici doganali per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione e di consumo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Vernotico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1991 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, chè ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Archimede De Bonis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1991.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Brindisi, con provvedimento n. 72 del 7 gennaio 1991, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro entro venti giorni dalla data dell'atto stesso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 25 gennaio 1991 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con atto n. 469 del 28 gennaio 1991, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Il prefetto di Brindisi, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *c)*, e secondo comma dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. rag. Archimede De Bonis.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Serrata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 573/91/Gab con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Crea è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tutti i consiglieri, acquisite al protocollo del comune in data 13 febbraio 1991.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serrata (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Crea.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Giove.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Giove (Terni), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1991 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giove (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfredo Umberto Capizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Giove (Terni) dopo aver preso atto, con delibera n. 57 del 21 dicembre 1990, delle dimissioni di tre assessori su quattro assegnati al comune per legge, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, si è dimostrato anche incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1991.

Scaduto, infatti, il termine ultimo previsto dalla legge, il comitato regionale di controllo, con decisione n. 154-*bis* del 4 gennaio 1991, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il 24 gennaio 1991.

Nella seduta del 12 gennaio 1991, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto strumento contabile.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 1028/B del 25 gennaio 1991, nominava un commissario *ad acta* affinché provvedesse, in via sostitutiva, all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1991.

Il prefetto di Terni, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *c)*, e secondo comma dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giove (Terni) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfredo Umberto Capizzi.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Roncadelle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Roncadelle (Brescia), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1991 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roncadelle (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Bellissima è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roncadelle (Brescia) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1991.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Brescia, con provvedimento n. 917/7 del 9 gennaio 1991, invitava il consiglio comunale ad approvare il bilancio, entro venti giorni dalla ricezione dell'invito stesso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 30 gennaio 1991 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Pertanto, il comitato regionale di controllo, con atto n. 3567 del 5 febbraio 1991, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991.

Il prefetto di Brescia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *c)*, e secondo comma dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone nel contempo la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roncadelle (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carmelo Bellissima.

Roma, 7 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1492

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1991.

Modalità delle comunicazioni dell'avvio del procedimento per l'iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare l'art. 7 che ha stabilito l'obbligo per l'amministrazione procedente di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

Visto l'art. 8 della citata legge n. 241/1990, il quale ha previsto, tra l'altro, la possibilità per l'amministrazione di provvedere alla predetta comunicazione attraverso idonee forme di pubblicità, qualora risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale per il numero dei destinatari;

Visto l'art. 26 della citata legge n. 241/1990;

Rilevato l'elevato numero di domande che pervengono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Divisione V - Albo nazionale degli agenti di assicurazione, ai sensi della citata legge n. 48/1979;

Ritenuto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento ai diretti interessati che presentano domanda di iscrizione al predetto albo nazionale;

Ritenuta pertanto le necessità di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della citata legge n. 241/1990 attraverso forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale;

Decreta:

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Divisione V - Ufficio per l'albo nazionale degli agenti di assicurazione, è autorizzata ad effettuare le comunicazioni relative all'avvio dei procedimenti amministrativi, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante affissione pubblica all'apposito albo, esposto presso i locali della predetta Direzione generale siti in Roma, via Campania, 59/c, che sarà consultabile nelle giornate e negli orari fissati per il ricevimento degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

91A1474

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 2 ottobre 1990.

Finanziamento di progetti per l'occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati di cui all'art. 18, comma 1, lettera *f)*, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) ed in particolare l'art. 18, comma 1, lettera *f)*, che stanzia la complessiva somma di lire 230 miliardi per il finanziamento di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati demandando alla predetta commissione, integrata da due rappresentanti del Ministero del lavoro, l'istruttoria tecnica per la valutazione di progetti riguardanti: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista l'ordinanza 26 settembre 1988 del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'ambiente, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1988, che ha ridotto la complessiva disponibilità finanziaria di cui alla citata legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 20 miliardi;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1989, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge del 14 dicembre 1988, n. 527, che ha ulteriormente ridotto di lire 20 miliardi la somma stanziata con la ripetuta legge n. 67/1988;

Considerato, pertanto, che la somma disponibile per il finanziamento di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati risulta definitivamente fissata in lire 190 miliardi;

Visto che la citata legge n. 67/1988, art. 18, comma 1, lettera *f)*, riserva almeno il 50% delle disponibilità finanziarie ad iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 218, e che la delibera C.I.P.E. 3 agosto 1988 sopra richiamata determina che a favore del Mezzogiorno venga concentrato l'87% dei fondi disponibili;

Vista la delibera del 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Considerato che tale delibera individua nelle regioni, negli enti locali e negli enti gestori dei parchi i soggetti abilitati a proporre le istanze di finanziamento;

Viste le note n. 37/RIS del 27 febbraio 1990 e n. 782/MIN del 31 luglio 1990 con la quale il coordinatore della commissione tecnico-scientifica, così come integrata ai sensi del citato art. 18, lettera *f)*, ha trasmesso, tra le altre, le risultanze delle valutazioni su tutti i progetti di occupazione aggiuntiva presentati con la relativa proposta di finanziamento per la intera disponibilità finanziaria di lire 190 miliardi;

Ritenuto che le proposte di finanziamento dei progetti selezionati, elaborate dalla citata commissione, sono meritevoli di approvazione con le osservazioni e prescrizioni dalla stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi;

Vista la propria nota n. 991/GAB del 9 agosto 1990;

Ritenuta altresì l'esigenza di definire, in conformità con quanto previsto al punto 11.5, comma 2, della più volte citata delibera C.I.P.E. le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati e le attività di controllo e di verifica periodica sulla esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento in relazione, peraltro, alla erogazione anche per stati di avanzamento dei relativi importi;

Considerato poi che, stante la diversificata complessità dei progetti da realizzare, si rende opportuno poter disporre di un organo consultivo a cui affidare anche compiti di alta consulenza per tutte le problematiche comunque collegate alla esecuzione dei progetti stessi;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il finanziamento dei progetti di cui all'allegato *A* per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per un totale di lire 190 miliardi, con le osservazioni e prescrizioni indicate negli allegati *B* e *C* al presente decreto.

Art. 2.

Il finanziamento dei progetti di cui all'allegato *B* è subordinato alla formale accettazione da parte dei legali rappresentanti degli enti ivi indicati, oltre che delle condizioni di cui al successivo capoverso, anche delle prescrizioni e condizioni evidenziate a fianco di ciascun progetto.

Il finanziamento è altresì subordinato alla formale accettazione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli enti indicati negli allegati *A* e *B* delle condizioni di cui all'allegato *C* al presente decreto.

Art. 3.

Subordinatamente alla formale accettazione da parte dei legali rappresentanti degli enti titolari del finanziamento delle condizioni e prescrizioni di cui al precedente art. 2 è autorizzata l'erogazione a favore degli enti medesimi di una quota pari al 20% dell'intero importo finanziato risultante dall'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

1) Ogni ente titolare comunicherà al Ministero dell'ambiente - Servizio affari generali e del personale, l'avvenuto inizio delle attività documentando, nei casi di cui all'allegato *C*, il rispetto e l'adempimento delle prescrizioni nello stesso allegato specificate.

2) Il Ministero dell'ambiente, sulla base delle determinazioni della commissione di alta vigilanza di cui al successivo art. 5 provvederà al trasferimento, anche per stati di avanzamento debitamente documentati e certificati, della residua quota di finanziamento in relazione all'effettivo sviluppo di ciascun progetto finanziato.

Art. 5.

Le dichiarazioni, certificazioni e documentazioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4 dovranno essere inviate al *Ministero dell'ambiente - Servizio affari generali e del personale* - Progetti occupazione aggiuntiva 1988 - Via Stoppani, 7/*i* - 00197 Roma.

Art. 6.

La regolare esecuzione delle attività è sottoposta al controllo di una apposita commissione di alta vigilanza nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di elevata qualificazione tecnico-amministrativa, che avrà i seguenti compiti:

vigilare sul rispetto delle modalità esecutive e delle osservazioni e prescrizioni di cui agli allegati *B* e *C* esprimendo, in proposito, specifico parere anche ai fini della determinazione dei successivi importi da erogare, sulla base delle richieste documentate dai soggetti ammessi a finanziamento nonché sulle procedure degli eventuali affidamenti di attività a soggetti terzi;

esprimere parere sugli eventuali fatti impeditivi alla regolare esecuzione delle attività segnalate dai soggetti ammessi al finanziamento nonché sulle eventuali proposte di modifica;

relazionare periodicamente sullo stato di utilizzo dei finanziamenti anche in relazione ai tempi previsti per l'attuazione dei singoli interventi;

esprimere, altresì, parere sulle questioni comunque interessanti l'esecuzione delle attività di cui al presente decreto su richiesta del Ministero;

fornire attività di consulenza al Ministero per specifici quesiti proposti dai soggetti ammessi al finanziamento.

Art. 7.

Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione sono posti a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento nella misura pari allo 0,30 per cento dei finanziamenti stessi. Tale somma verrà proporzionalmente detratta dai singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario e contestualmente erogata.

Art. 8.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è assunto l'impegno di lire 190 miliardi sul cap. 7103 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, esercizio finanziario 1990 (residui 1988).

Art. 9.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 77

Allegato "A"

PIANO ANNUALE '88 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ.5) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA

N	REG	CODICE	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO	FINANZ. RICHIESTO (1)	FINANZ. CONCESSO (1)(2)
1	ABR	1.0	CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	8684.00	1500.00
2	ABR	2.0	CATASTO INTERATTIVO COMPUTERIZZATO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI E DELLE CAVE NELLA PROVINCIA DIL'AQUILA	PROVINCIA DI L'AQUILA	5000.00	1000.00
3	ABR	6.0	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO CATASTO SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI E RILEVAMENTO DISCARICHE RIFIUTI	REG.ABRUZZO	9000.00	3000.00
***	***	******	TOTALE ABRUZZO : N.ro Progetti 3	**************************************	22684.00	5500.00
4	BAS	21.0	CENS.E CARATTERIZZAZIONE DI DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPECIALI,TOSSICI E NOCIVI ESISTENTI NEL TERRITORIO DELLA REG. BASILICATA	REGIONE BASILICATA	9778.00	2000.00
5	BAS	24.0	RILEVAZ. EMERGENZA NATURALI, PAESISTICHE ED AMBIENTALI NELLE AREE INTERNE DELLA BASILICATA SOTTOPOSTE VINCOLO AI SENSI DELLA LEGGE 432/85	REGIONE BASILICATA	7843.00	1500.00
6	BAS	31.0	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE APPENNINO LUCANO AREE MONTUOSE E BOSCHIVE INTERNE DEL MATERANO	PROVINCIA DI MATERA	9801.73	1500.00
***	***	******	TOTALE BASILICATA : N.ro Progetti 3	**************************************	27422.73	5000.00
7	CAL	42.0	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA (P.N.C.)AREA NORD - SILA GRANDE (CS)	MINISTERO AGRICOLTURA E FORESTE - EX A.S.F.D. - UFF. AMMINISTRAZIONE DI COSENZA	9834.00	2500.00
8	CAL	47.0	PROGETTO DI SALVAGURDIA PER IL TERRITORIO DELLA COM. MONT. DEI MONTI "REVENTINO-TIRIOLO-MANCUSO" SOVERIA MANNELLI	COM.MONT.DEI MONTI REVENTINO. TIRIOLO, MANCUSO	4270.10	2000.00
9	CAL	49.0	CENS.DATI TERRIT.DI BASE PER REDAZIONE DI SISTEMA INFORM. COMPUTERIZZABILE FINALIZ. ALLA INDIV. DI AREE PROTETTE IN PROV.DI REGGIO CALABRIA. BANCA DATI TERRIT.	REG.CALABRIA	9982.00	2500.00
10	CAL	51.0	SCARCOS -COMPLETAMENTO DEL CENSIMENTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI PER LA PROVINCIA DI COSENZA	REG.CALABRIA	9515.00	2500.00
11	CAL	58.0	OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA DI GIOVANI DISOCCUPATI NEL MEZZOGIORNO	COM.MONT.SILANA	4999.00	2000.00
12	CAL	62.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	AMM.PROV.DI REGGIO CALABRIA	6987.00	2500.00
13	CAL	75.0	PROG. SALVAG.E VALORIZZ.AMB.DELLE AREE DI PARTICOLARE RILEVENZA AMBIENTALE RICADENTI NEI TERR.DEI COM.DI CERZETO,MONGRASSANO,ROTA GRECA,S.MARTINO DI FINITA(CS)	REG.CALABRIA	6000.00	2000.00
***	***	******	TOTALE CALABRIA : N.ro Progetti 7	**************************************	51991.10	16000.00
14	CAM	90.0	PROGETTO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DI ALCUNE AREE INTERNE AL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA "ALENTO E MONTE STELLA"	COMUNITA' MONTANA "ALENTO,MONTE STELLA"	7282.43	2500.00
15	CAM	92.0	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DELLE COMUNITA' MONTANE (CM): LAMBRO E MINGARDO. CALORE SALERNITANO, GELBISON E CERVATI	COMUNITA' MONTANA GELBISON E CERVATI	9130.00	2500.00
16	CAM	94.0	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E DI ADEGUAMENTO A FRUIZIONE PUBBLICA DELLA RISERVA FORESTALE DI PROTEZIONE TIRONE-ALTO VESUVIO	REG.CAMPANIA	8000.00	2500.00
17	CAM	96.0	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL "BUSSENTO" (SA)	COMUNITA' MONTANA DEL BUSSENTO	5135.00	2500.00
18	CAM	97.0	VALORIZZAZIONE MEDIANTE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DEI PARCHI URBANI ESISTENTI ,INDAGINI, RILEVAMENTI E CATALOGAZIONE DELLE AREE NATURALI DESTINATE A PARCO	COMUNE DI NAPOLI	9500.00	3000.00
19	CAM	99.0	PROGETTO DEI LAVORI PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA DEI COMUNI DI AVELLA E ROCCA RAINOLA	COMUNI DI AVELLA (AV) E ROCCARAINOLA (NA)	5378.28	2500.00
20	CAM	104.0	COMPLETAMENTO CATASTO PROVINCIALE DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI E CATASTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI ESISTENTI	PROVINCIA DI CASERTA	5831.00	2500.00
21	CAM	106.0	PROG.RISAN.MONT.,RIMBOSCHIMENTO,SISTEM.VIALI-SENTIERI DA DESTINARSI A PASSEGGIATE ECOLOGICHE-ARCHEOLOGICHE,ST.IDROGRAF.,BOTAN.,MARINI,FLOROFAUNISTICI,STORICI	COMUNE DI MASSA LUBRENSE	9600.00	3500.00
22	CAM	109.0	PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA COSTIERA DEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTELLABATE	COMUNE DI CASTELLABATE	8011.00	2000.00

(1) Importi espressi in milioni di Lire

(2) Importi al lordo della percentuale dello o,30 % di cui all'art. 7 del decreto

PIANO ANNUALE '88 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ.5) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA

NUM	REG	CODICE	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO	FINANZ. RICHIESTO (1)	FINANZ. CONCESSO (1)(2)
23	CAM	110.0	PIANI PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL TANAGRO	COMUNITA' MONTANA DEL TANAGRO	9776.00	2500.00
24	CAM	112.0	PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA RELATIVA AI TERRITORI COMUNALI DI AMALFI, RAVELLO; SCALA E TRAMONTI	COMUNI DI AMALFI,RAVELLO,SCALA,TRAMONTI	8535.00	2000.00
25	CAM	114.0	PROGETTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE AREE COSTIERE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE DELLE ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	5732.00	3000.00
26	CAM	115.0	PROGETTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL AREA COSTIERA DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELL'ISOLA DI CAPRI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI	6492.00	3000.00
27	CAM	118.0	CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI	PROVINCIA DI BENEVENTO	4144:00	3500:00
28	CAM	119.0	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO	4837.00	2000.00
29	CAM	120.0	PROGETTO DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA COSTIERA DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE DEL CILENTO DA PUNTA LICOSA A CAPO PALINURO	REG.CAMPANIA	5356.00	3000.00
30	CAM	121.0	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RILEVAMENTO STATISTICO DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI	REG.CAMPANIA	7520.00	4000.00
31	CAM	123.0	PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME SELE	REGIONE CAMPANIA	6692.00	3000.00
32	CAM	130.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO	5282.30	3500.00
33	CAM	131.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO	9409.53	3500.00
***	***	******	TOTALE CAMPANIA N.ro Progetti 20	**************************************	142243.59	57500.00
34	EMR	166.0	PROGETTO OCCUPAZIONE DI GIOVANI IN PARCHI E RISERVE NATURALI	REGIONE EMILIA ROMAGNA	7395.00	3000.00
***	***	******	TOTALE EMILIA ROMAGNA N.ro Progetti 1	**************************************	7396.00	3000.00
35	FVG	167.0	CATASTO REGIONALE DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	4379.76	1500.00
***	***	******	TOTALE FRIULI VENEZIA GIULIA N.ro Progetti 1	**************************************	4379.76	1500.00
36	LAZ	168.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA	5236.00	3600.00
37	LAZ	170.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI	AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI FROSINONE	4732.00	1500.00
38	LAZ	171.0	PROGETTO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE AGGIUNTIVA NELLA PROVINCIA DI LATINA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	PROVINCIA DI LATINA	4193.00	1500.00
39	LAZ	172.0	PROGETTO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE NELLA PROVINCIA DI VITERBO	PROV. DI VITERBO	4150.00	1500.00
40	LAZ	175.0	CIRCEO 1988:PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NEL CAMPO DELLA RICOSTRUZIONE AMBIENTALE. DELLA RIQUALIFICAZIONE TURISTICA E DELLA PROMOZIONE TURISTICA	COMUNE DI SABAUDIA-AMM.PARCO DEL CIRCEO	9994.00	3000.00
***	***	******	TOTALE LAZIO N.ro Progetti 5	**************************************	28305.00	10500.00
41	LIG	180.0	PROGETTO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE AGGIUNTIVA NELLA REGIONE LIGURIA PER IL COMPLETAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI IDRICI	REG.LIGURIA	5516.00	2000.00
***	***	******	TOTALE LIGURIA. N.ro Progetti 1	**************************************	5516.00	2000.00
42	LOM	182.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI	PROVINCIA DI CREMONA + 5 PROVINCE	9416.07	3500.00
43	LOM	183.0	RILEVAMENTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI ESISTENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RIFIUTI TOSSICI NOCIVI	REG.LOMBARDIA	5213.00	1000.00
44	LOM	186.0	PROGETTO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE AGGIUNTIVA PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DEL TICINO	CONS.PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO	5836.00	2500.00
***	***	******	TOTALE LOMBARDIA N.ro Progetti 3	**************************************	20465.07	7000.00

(1) Importi espressi in milioni di Lire

(2) Importi al lordo della percentuale dello 0,30 % di cui all'art.7 del dcreto

PIANO ANNUALE '88 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ.5) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA

NUM	REG	CODICE	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO	FINANZ. RICHIESTO (1)	FINANZ. CONCESSO (1)(2)
45	MAR	188.0	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PARCHI DELLE RISERVE NATURALI E DELLE AREE DI MAGGIORE INTERESSE NATURALISTICO DELLE PROVINCIE DI ANCONA, MACERATA E PESARO	REGIONE MARCHE E PROVINCE DI ANCONA, MACERATA E PESARO	4000.00	1000.00
46	MAR	191.0	RECUPERO E VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE DELLA PROV. DI ASCOLI; CENSIMENTO DEGLI SCARICHI IN CORPI IDRICI E DELLE DISCARICHE PROV. DI ASCOLI;I NUCLEO OSSERV.AMB.	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	4127.00	1500.00
***	***	******	TOTALE MARCHE N.ro Progetti 2.	**************************************	8127.00	2500.00
47	MOL	196.0	MOLICAT	REGIONE MOLISE	7178.00	'000.00
***	***	******	TOTALE MOLISE N.ro Progetti 1	**************************************	7178.00	2000.00
48	PUG	197.0	RILEVAMENTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI ESISTENTI NELLA REGIONE PUGLIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	REG.PUGLIA	9653.00	4000.00
49	PUG	198.0	COMPLETAMENTO CATASTO SCARICHI PUBBLICI IN CORPI IDRICI NELLE PROVINCIE DI BARI E FOGGIA	REG.PUGLIA	°114.00	3000.00
50	PUG	199.0	COMPLETAMENTO CATASTO SCARICHI PUBBLICI IN CORPI IDRICI NELLE PROVINCIE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO	REG.PUGLIA	9114.00	3000.00
51	PUG	201.0	PROGETTO INTEGRATO PER LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO	COMUNE DI BARLETTA	6140.00	4000.00
52	PUG	202.0	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA BIOGENETICA "STORNARA"	MIN.AGR.E FOR.GESTIONE EX A.S.F.D.-MARTINA FRANCA	°996.00	4000.00
53	PUG	203.0	SALVAG. E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA RISERVA ORIENTATA "MURGE ORIENTALI"	MIN.AGR.E FOR.GESTIONE EX A.S.F.D.-MARTINA FRANCA	10000.00	4000.00
54	PUG	205.0	COMPLETAMENTO CATASTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI E RILEVAMENTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA PROV.BRINDISI	AMM.PROV.DI BRINDISI	5253.00	2000.00
***	***	******	TOTALE PUGLIA N.ro Progetti 7	**************************************	59270.00	24000.00
55	SAR	210.0	STUDIO PER SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELL'ISOLA DELL'ASINARA	COMUNE DI PORTO TORRES	5665.50	'000.00
56	SAR	214.0	CENSIMENTO DELLE DISCARICHE ESISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE DI RIFIUTI URBANI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI	REG.AUT.SARDEGNA	10000.00	.500.00
57	SAR	215.0	INTERVENTO ORGANICO PER LA SISTEMAZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL WWF DEL MONTE ARCOSU (CA)	COMUNE DI UTA	5520.00	1000.00
58	SAR	216.0	PROGG.PROGR. SVILUPP. TURISTICO, ALL'INTERNO DI UNA AZIONE DI SALVAG. E VALORIZ. PATRIMONIO AMB.E NATURAL. TERR.COM.MONT.18 M.LINAS E FORMAZ.MANAGER E TECN.LOC.	COMUNITA' MONTANA DEL MONTE LINAS	5524.00	3000.00
***	***	******	TOTALE SARDEGNA N.ro Progetti 4	**************************************	26709.50	12500.00
59	SIC	218.0	COMPLETAMENTO DEL CATASTO PROVINCIALE DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI NEI CORPI IDRICI E CATASTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI ESISTENTI	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	4063.85	3500.00
60	SIC	219.0	COMPLETAMENTO CATASTO SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI	AMMINISTAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA	4629.00	3500.00
61	SIC	220.0	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA; CREAZIONE DEL PRIMO NUCLEO DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE	AMMINISTAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	4960.00	3000.00
62	SIC	221.0	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI NAZIONALI E REGIONALI E DI AREA DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE	COMUNE DI CATANIA	°662.00	°000.00
63	SIC	222.0	F.O.A.S. NEBRODI	REG.SICILIA	4065.00	4000.00
64	SIC	223.0	COMPLETAMENTO DEL CENSIMENTO DEGLI SCARICHI PUBBLICI E PRIVATI IN CORPI IDRICI	REG. SICILIA	4019.00	3500.00
65	SIC	224.0	PROGETTO E SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI CONTROLLO GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI UMANE E MATERIALI NELL'AREA DEL PARCO DELLE MADONIE	REG.SICILIA	°089.00	5000.00
66	SIC	225.0	PROGETTO DI OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA DI GIOVANI DISOCCUPATI RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DELL'ETNA	REG.SICILIA	4750.00	,000.00

(1) Importi espressi in milioni di Lire

(2) Importi al lordo della percentuale dello 0,30 % di cui all'art. 7 del decreto

PIANO ANNUALE '88 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ.5) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA

N U M	REG	CODICE	TITOLO DEL PROGETTO		SOGGETTO	FINANZ. RICHIESTO (1)	FINANZ. CONCESSO (1)(2)
67	SIC	226.0	RILEVAMENTO DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI ESISTENTI NELLA REGIONE SICILIA		REG.SICILIA	9990.10	4500.00
***	***	******	TOTALE SICILIA	N.ro Progetti 9	**	55257.95	33000.00
68	TOS	229.0	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLE ALPI APUANE		REG.TOSCANA	10000.00	3000.00
***	***	******	TOTALE TOSCANA	N.ro Progetti 1	**	10000.00	3000.00
69	UMB	230.0	CATTER (CATASTO DINAMICO DEGLI SCARICHI DELLA PROVINCIA DI TERNI PER UN MIGLIOR GOVERNO DELL'AMBIENTE)		AMM.PROV.DI TERNI E.REG. UMBRIA	4499.00	2000.00
***	***	******	TOTALE UMBRIA	N.ro Progetti 1	**	4499.00	2090.00
70	VEN	235.0	INTERVENTI DI SALVAGURDIA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL MASSICCIO DEL GRAPPA E DEL MONTE BALDO		REG.VENETO	5000.00	3000.00
***	***	******	TOTALE VENETO	N.ro Progetti 1	**	5000.00	3000.00

TOTALE GENERALE N.ro Progetti 70 486444.70 190000.00

(1) Importi espressi in milioni di Lire

(2) Importi al lordo della percentuale dello 0,30 % di cui all'art. 7 del decreto

ALLEGATO B

PIANO ANNUALE '88 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ.5) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA

-- P R E S C R I Z I O N I --

NUM	REG	CODICE	SOGGETTO	PRESCRIZIONI
2	ABR	2.0	PROVINCIA DI L'AQUILA	Il finanziamento e' finalizzato al catasto degli scarichi idrici in Provincia di L'Aquila.
3	ABR	6.0	REG.ABRUZZO	Il finanziamento e' finalizzato al censimento delle discariche dei rifiuti.
5	BAS	24.0	REGIONE BASILICATA	Il finanziamento esclude le aree interne di Matera (cfr. Progetto BAS 31)
11	CAL	58.0	COM.MONT.SILANA	Il finanziamento e' finalizzato alla parte di salvaguardia e valorizzazione ambientale.
20	CAM	104.0	PROVINCIA DI CASERTA	Il finanziamento e' finalizzato al catasto degli scarichi idrici in Provincia di Caserta.
30	CAM	121.0	REG.CAMPANIA	Il finanziamento e' finalizzato al censimento delle discariche dei rifiuti.
38	LAZ	171.0	PROVINCIA DI LATINA	Il finanziamento e' finalizzato al catasto degli scarichi idrici in Provincia di Latina.
39	LAZ	172.0	PROV. DI VITERBO	Il finanziamento e' finalizzato al catasto degli scarichi idrici in Provincia di Viterbo.
41	LIG	180.0	REG.LIGURIA	Il finanziamento e' condizionato alla esplicita dichiarazione della Regione circa la competenza dell'intervento che deve essere attribuita alle amministrazioni prov. interessate.
46	MAR	191.0	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Dal finanziamento e' escluso il censimento delle discariche dei rifiuti.
47	MOL	196.0	REGIONE MOLISE	Il finanziamento e' condizionato alla esplicita dichiarazione della Regione circa la competenza dell'intervento che deve essere attribuita alle amministrazioni prov. interessate.
49	PUG	198.0	REG.PUGLIA	Il finanziamento e' condizionato alla esplicita dichiarazione della Regione circa la competenza dell'interv. che deve essere attribuita alle amm.prov. interessate (Bari e Foggia)

PIANO ANNUALE '88 - PROGETTI FINANZIATI

SEZ.5) OCCUPAZIONE AGGIUNTIVA

-- P R E S C R I Z I O N I --

NUM	REG	CODICE	SOGGETTO	PRESCRIZIONI
50	PUG	199.0	REG.PUGLIA	Il finanziamento e' condizionato alla esplicita dichiaraz. della Reg. circa la competenza dell'interv. che deve essere attribuita alle amm.prov.(Lecce e Taranto, escluso Brindisi)
54	PUG	205.0	AMM.PROV.DI BRINDISI	Il finanziamento e' finalizzato al catasto degli scarichi idrici in Provincia di Brindisi.
59	SIC	218.0	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	Il finanziamento e' finalizzato al catasto degli scarichi idrici in Provincia di Siracusa.
64	SIC	223.0	REG. SICILIA	Il finanziamento e' condizionato alla esplicita dichiarazione della Regione circa la competenza dell'intervento che deve essere attribuita alla amm.prov. interessata (Palermo)

ALL. C

1)Per ciascun progetto proposto si deve intendere che la ripartizione dei costi riconosciuti nelle sue diverse componenti deve prevedere che almeno il 70% del finanziamento, al netto d'I.V.A., sia finalizzato all'attivazione dei contratti di lavoro.
Il quadro finanziario di riferimento per la esecuzione delle attività è quello di seguito riportato.
Il caso (a) si riferisce all'ipotesi in cui i contratti di lavoro siano attivati direttamente dal soggetto pubblico titolare del progetto.
Il caso (b) si riferisce all'ipotesi in cui la realizzazione dell'intervento sia affidata dal titolare al soggetto terzo, privato, che stipula i contratti di lavoro; in questo caso deve considerarsi l'onere per l'imposta sul valore aggiunto anche sulla voce "contratti".

VOCE DI COSTO	VALORI PERCENTUALI	
	(a)	(b)
1.Attivazione contratti di lavoro e formazione (70% di 1+2+3)	66,2	58,8
2.Attrezzature, materiali, attività fuori sede	19,8	17,6
3.Spese generali (10% di 1+2)	8,6	7,6
4.I.V.A. (19% di 2+3 o di 1+2+3)	5,4	16,0
TOTALE	100	100

2)L'organizzazione delle attività deve prevedere che il catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici ed il censimento delle discariche siano organizzati secondo le indicazioni contenute nelle allegate schede C1 e C2, ed i relativi dati acquisiti siano forniti al Ministero dell'ambiente anche su supporto magnetico.

ALLEGATO C1

CATASTO DEGLI SCARICHI IN CORPI IDRICI

Scarico N.......

1. INDIVIDUAZIONE DELL'INSEDIAMENTO

1.1. Titolare (nome)..

(indirizzo)

1.2. Nome dell'insediamento

1.3. Ubicazione

1.4. Classificazione

1.4.1 produttivo sì no

categoria attività economica

codice ISTAT

1.4.2 civile

- dotazione idrica l/ab d sì no
- urbano popol. res. N. popol. flutt. N. ....(periodo)
- turistico alberghiero presenze annuali N.
- sportivo " " N.
- ricreativo " " N.
- scolastico " " N.
- sanitario " " N.
- prestazione servizi " " N.

  categoria attività economica

  codice ISTAT

- assimilabili addetti N.

1.4.3 agricolo:

- zootecnia intensiva si no

specie .... capi N.

specie " N.

specie " N. ....

- lavorazione, trasformazione, commercializzazione si no

prodotti agricoli addetti N. si no

- attività prevalenti

....

2. LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO

2.1. Comune

2.2. Contrada/via

2.3. Estremi catastali foglio .... mappale

2.4. Nome del corpo idrico recipiente ....

2.4.1 corso d'acqua naturale artificiale sponda destra sinistra dalla foce km

2.4.2 lago aperto distanza dall'incile Km

2.4.3 lago chiuso (specificare punto di riferimento)

....

.... distanza dal punto di riferimento Km

2.4.4 acque di transizione (specificare punto di riferimento)

....

distanza dal punto di riferimento Km

2.4.5 acque marine costiere

distanza dal confine della provincia a sinistra guardando il mare Km

LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO SU TAVOLETTA I.G.M. 1:25.000	COORDINATE GEOGRAFICHE
	....
N.	....

Allegare lo stralcio della tavoletta con la chiara indicazione della localizzazione

3. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'INSEDIAMENTO

3.1. Nome del corpo idrico (acquedotto, fiume, lago, invaso, mare, pozzi, altri)

3.2. Prelievo annuale m^3

3.3. Ore giornaliere di prelievo N.

3.4. Giorni alla settimana di prelievo N.

3.5. Mesi all'anno di prelievo N.

3.6. Mese di inizio del prelievo

4. QUANTITA', EPOCA E DURATA DELLO SCARICO

4.1. Volume totale annuo scaricato m^3

4.2. Ore giornaliere di scarico N.

4.3. Giorni alla settimana di scarico N.

4.4. Mesi all'anno di scarico N.

4.5. Mese di inizio dello scarico ....

- portata media giornaliera prelevata l/s ....
- portata max giornaliera prelevata l/s ....
- per prelievi saltuari, numero probabile di giorni di prelievo nel mese di maggiore intensità N. ....
- portata media giornaliera scaricata l/s
- portata max giornaliera scaricata l/s ....
- per scarichi saltuari, numero probabile di giorni di scarico nel mese di maggiore intensità N.

5. IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLO SCARICO si no

singolo collettivo

(notizie sull'impianto di depurazione)

(chimico, biologico,

meccanico, primario, ...

primario + secondario) ....

6. CARATTERISTICHE ANALITICHE DELLO SCARICO

pH	
temperatura C°	
colore	
odore	
solidi gross.	
" sediment.	mg/l
" sospens.	mg/l
BOD_5	mg/l
COD	mg/l
(As-Cd-Cr^4-Cu	mg/l
Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	mg/l
alluminio	mg/l
arsenico	mg/l
bario	mg/l
boro	mg/l
cadmio	mg/l
cromo III°	mg/l
cromo VI°	mg/l
ferro	mg/l
manganese	mg/l
mercurio	mg/l
nichel	mg/l
piombo	mg/l
rame	mg/l
selenio	mg/l
stagno	mg/l
zinco	mg/l

cianuri	mg/l
cloro attivo	mg/l
solfuri	mg/l
solfiti	mg/l
solfati	mg/l
cloruri	mg/l
fluoruri	mg/l
fosforo totale	mg/l
ammoniaca totale	mg/l
azoto nitroso	mg/l
azoto nitrico	mg/l
grassi-oli an.veg.	mg/l
oli minerali	mg/l
fenoli totali	mg/l
aldeidi	mg/l
solventi aromatici	mg/l
solventi azotati	mg/l
solventi clorurati	mg/l
tensioattivi	mg/l
pesticidi clorurati	mg/l
pesticidi fosforati	mg/l
saggio tossicità	mg/l
coliformi totali	MPN/100 ml
coliformi fecali	MPN/100 ml
streptococchi fecali	MPN/100 ml

Notizie varie - notizie sulle materie prime impiegate e sui cicli tecnologici degli insediamenti produttivi

ALLEGATO C2

CATASTO DELLE DISCARICHE

1. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE

COMUNE PROVINCIA

RIFIUTI PRESENTI: indicare l'origine dei rifiuti (urbani, speciali non tossici e non nocivi, tossici e nocivi)

FORMA IN CUI SONO PRESENTI I RIFIUTI: indicare se tal quali o in contenitori di varia natura (fusti, bidoni. ecc.), se allo stato semisolido (fanghi) o solido

PROBLEMI RISCONTRATI:	SI	NO
INQUINAMENTO RISORSE IDRICHE UTILIZZATE PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	|_|	|_|
INQUINAMENTO ACQUE SUPERFICIALI NON UTILIZZATE PER APPROVVIGIONAMENTO POTABILE	|_|	|_|
INQUINAMENTO ACQUE SOTTERRANEE: indicare la massima distanza a cui si rileva ancora traccia di inquinamento km...........	|_|	|_|
PRESENZA DI CATTIVI ODORI	|_|	|_|
INFILTRAZIONI DI BIOGAS CON RELATIVA FUORIUSCITA ANCHE A NOTEVOLE DISTANZA	|_|	|_|
ALTRI indicare		

QUANTITA' DI RIFIUTI PRESENTI ALLO STATO FUSO	(t)
di cui	
urbani	(t)
speciali non tossici e non nocivi	(t)
tossici e nocivi	(t)

QUANTITA' DI RIFIUTI PRESENTI IN CONTENITORI
DI VARIO TIPO (t)
di cui
quantitativo stimato presente nei fusti o bidoni (t)
quantitativo stimato presente in altri contenitori (t)
n. di fusti o bidoni
n. di altri contenitori

SUPERFICIE DEL SITO INTERESSATA DALLA
PRESENZA DI RIFIUTI (m^2)

VOLUME TOTALE OCCUPATO DAI RIFIUTI (m^3)
DISTANZA MINIMA DALLE ABITAZIONI (m)

STUDIO IDROGEOLOGICO DEL SITO
indicare altezza e permeabilità dei vari strati iniziando dal più superficiale per una altezza minima di 20 m dal fondo della discarica e la profondità della falda acquifera.

---

2. LOCALIZZAZIONE DELLA DISCARICA

1. Comune..

2. Contrada/via..

3. Estremi catastali foglio..............mappale...................

4. Nome dell'eventuale corpo idrico posto in prossimità dello scarico
....
(specificare se trattasi di corso d'acqua, di lago aperto, di lago chiuso o di acque marine costiere)

Distanza dal confine della provincia a sinistra guardando i mare km..................................

LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO SU TAVOLETTA I.G.M. 1:25.000	COORDINATE GEOGRAFICHE: DEL BARICENTRO DELLO SCARICO.............
N.	....

Allegare lo stralcio della tavoletta con la chiara indicazione della localizzazione.

3. CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI (Anche dati parziali)

RIFIUTI SOLIDI URBANI	COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA (%)	MATERIALE ORGANICO PUTRESCIBILE	CARTA E CARTONI	VETRO E ALTRI INEPTI	METALLI	TESSILI CUOIO E LEGNO	TOTALE
	ANALISI CHIMICO FISICA	ACQUA (%)	MATERIALE COMBUSTIBILE (%)		MATERIALE INCOMBUSTIBILE (%)		POTERE CALORIFICO INF. (kcal/kg)
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI	(Indicare la composizione merceologica)						
RIFIUTI SPECIALI NON TOSSICI E NON NOCIVI							
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	BATTERIE E PILE (t/anno)		PRODOTTI FARMACEUTICI (t/anno)			PRODOTTI TOSSICI ED INFIAMMABILI (t/anno)	
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI A MATRICE INORGANICA	(Indicare la composizione per quanto riguarda le sostanze di cui ai punti 1 8, 21, 22, 23 e 26 di cui all'allegato al DPR 915)						
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI A MATRICE ORGANICA	(Indicare la composizione per quanto riguarda le sostanze di cui ai punti 9 20, 24, 25, 27 e 28 di cui all'allegato al DPR 915)						

91A1217

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Marsala è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala è accertato per i giorni 11 e 12 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1450

DECRETO 27 marzo 1991.

Proroga della scadenza del termine di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1985, concernente nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la disciplina degli abbonamenti all'autoradio;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 con il quale è stato stabilito che le tasse automobilistiche e l'abbonamento all'autoradio dovuti a decorrere dal 1° gennaio al 1° febbraio 1991 devono essere corrisposti, rispettivamente, nel mese di marzo e di aprile dello stesso anno;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991, che ha differito all'11 marzo 1991 l'inizio del periodo utile per il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovuti dal 1° gennaio 1991;

Ritenuto che, per agevolare i contribuenti nell'assolvimento dell'obbligo tributario, stante la coincidenza degli ultimi giorni utili per il pagamento con le festività pasquali, si rende opportuno prorogare al 6 aprile 1991 la scadenza del termine utile per il pagamento delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio dovuti dal 1° gennaio 1991;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di stabilire e modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

La scadenza del periodo utile per il pagamento delle tasse automobilistiche e all'abbonamento all'autoradio dovuti dal 1° gennaio 1991, fissata al 31 marzo con decreto ministeriale 27 dicembre 1990, è prorogata al 6 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1991

Il Ministro: FORMICA

91A1549

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 marzo 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Casal di Principe.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nei confronti del sig. Gaetano Corvino, consigliere e, fino alla data delle dimissioni, anche assessore e vice sindaco di Casal di Principe (Caserta), il sostituto procuratore della Repubblica di S. Maria Capua Vetere, a seguito di una operazione di polizia giudiziaria condotta in un immobile di proprietà del suddetto amministratore che ha portato all'arresto di alcuni pregiudicati appartenenti ad una associazione di stampo camorristico, ha emesso, in data 15 dicembre 1990, decreto di fermo per associazione a delinquere di stampo camorristico dedita alle estorsioni e all'accaparramento di appalti pubblici;

Constatato che sotto la stessa data del decreto di fermo il sig. Gaetano Corvino, con istanza fatta pervenire al comune di Casal di Principe a mezzo raccomandata, rassegnava le dimissioni dalla carica di assessore, di cui il consiglio comunale ha preso atto con delibera n. 128 del 19 dicembre 1990;

Constatato che per la tipologia del reato ascritto l'espletamento da parte del predetto amministratore della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale per le possibili conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e atteso il grave allarme sociale dipeso dall'avvenimento per la presunta connivenza dell'amministrazione comunale di Casal di Principe con la malavita organizzata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Gaetano Corvino dalla carica di consigliere del comune di Casal di Principe (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Gaetano Corvino è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Casal di Principe (Caserta).

Roma, 13 marzo 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Gaetano Corvino è stato eletto consigliere del comune di Casal di Principe (Caserta) nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, nella lista civica D.C., e fino alla data delle dimissioni, ha ricoperto anche la carica di assessore e ha svolto le funzioni di vice sindaco.

I carabinieri del gruppo di Caserta, nel corso di complesse indagini dirette ad accertare l'infiltrazione di elementi della criminalità organizzata nelle amministrazioni degli enti locali, hanno fatto irruzione, il giorno 13 dicembre s.a., nell'immobile di proprietà del suddetto amministratore, al momento assente, sorprendendo dei pericolosi pregiudicati appartenenti ad una associazione di stampo camorristico.

A seguito della descritta operazione di polizia giudiziaria il sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha emesso, in data 15 dicembre 1990, decreto di fermo a carico del sig. Gaetano Corvino, allora latitante, per associazione a delinquere di stampo camorristico dedita alle estorsioni e all'accaparramento di appalti pubblici.

Sotto la stessa data del decreto di fermo il sig. Gaetano Corvino, con istanza fatta pervenire al comune di Casal di Principe a mezzo raccomandata, rassegnava le dimissioni dalla carica di assessore, di cui il consiglio comunale ha preso atto con delibera n. 128 del 19 dicembre 1990.

Il prefetto di Caserta, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola per gravi motivi di ordine pubblico e atteso il grave allarme sociale dipeso dall'avvenimento, per la presunta connivenza dell'amministrazione comunale di Casal di Principe con la malavita organizzata, ha formulato, con rapporto in data 18 gennaio 1991, n. 6773/13.7 GAB, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore.

Tutto ciò premesso, si ritiene che l'ulteriore permanenza del sig. Gaetano Corvino nella carica di consigliere del comune di Casal di Principe potrebbe costituire grave pericolo per l'ordine pubblico, per cui debba proporsi, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la sua rimozione dalla suddetta carica elettiva.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Gaetano Corvino dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 11 marzo 1991

Il direttore generale: LA COMARE

91A1494

DECRETO 13 marzo 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Taurianova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il dott. Francesco Macrì, consigliere del comune di Taurianova (Reggio Calabria) eletto nelle consultazioni del 2 marzo 1989 nella lista della D.C., è stato condannato con sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria in data 21 giugno 1990, divenuta esecutiva il 21 dicembre 1990, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui agli articoli 314, 110, 81, 61 n. 7, e 324 del codice penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici;

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione dell'ente predetto di un soggetto più volte denunciato e sottoposto a procedimenti per gravi reati;

Constatato inoltre che, in relazione alla particolare gravità dei reati, l'espletamento della carica surriferita è in contrasto con la posizione processuale penale indicata e può dar luogo a grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico, che ha già determinato lo scioglimento degli organi dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova presieduta dallo stesso Macrì con provvedimenti adottati in data 15 aprile 1987 e in data 5 maggio 1989;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Taurianova;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 167/91/GAB. del 25 gennaio 1991 con il quale il predetto dott. Macrì viene sospeso dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il dott. Francesco Macrì è rimosso dalla carica di consigliere comunale di Taurianova (Reggio Calabria) a far data dal 25 gennaio 1991.

Roma, 13 marzo 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il dott. Francesco Macrì consigliere del comune di Taurianova (Reggio Calabria), come comunicato dal prefetto di Reggio Calabria è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione per i reati di cui agli articoli 314, 110, 81, 61 n. 7, e 324 del codice penale, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In relazione alla particolare gravità dei reati per i quali il sunnominato dott. Francesco Macrì ha riportato condanna, si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento della vita amministrativa e democratica del suddetto comune, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto condannato per gravi reati, in considerazione anche del grave pericolo per l'ordine pubblico che ha già motivato precedenti provvedimenti di scioglimento degli organi dell'unità sanitaria locale n. 27 di Taurianova, presieduta dello stesso Macrì.

Il prefetto di Reggio Calabria, ricevuta la segnalazione della procura di Palmi con la quale viene comunicata la condanna del dott. Francesco Macrì, ha disposto con decreto n. 167/91 Gab. del 25 gennaio 1991 adottato ai sensi dell'art. 40 della legge n. 142/90, la sospensione del predetto Macrì dalle funzioni di consigliere del comune di Taurianova e con nota pari numero del 28 gennaio 1991 ha formulato proposta a questo Ministero per l'adozione del provvedimento di rimozione ai sensi del primo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del dott. Francesco Macrì dalla carica di consigliere del comune di Taurianova, essendosi verificate le condizioni previste dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del dott. Francesco Macrì dalla carica di consigliere del comune di Taurianova a far data dal 25 gennaio 1991.

Roma, 11 marzo 1991

Il direttore generale: LA COMARE

91A1495

DECRETO 14 marzo 1991.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Sala Consilina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Luigi Cardano è stato eletto consigliere nel comune di Sala Consilina (Salerno), nella lista civica P.L.I., nelle consultazioni del 6 maggio 1990.

Considerato che con provvedimenti dell'8 febbraio 1990 e del 19 ottobre 1990, emessi rispettivamente dal tribunale di Catanzaro e dal tribunale di Napoli, il predetto è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'imputazione di cui all'art. 416-*bis* che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale;

Considerato, peraltro, che il suddetto amministratore risulta tuttora imputato del reato previsto dal richiamato art. 416-*bis* in quanto avverso la seconda sentenza di assoluzione sopra citata il pubblico ministero ha interposto appello.

Constatato che la funzione rappresentativa della comunità locale risulta incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto imputato di far parte di una associazione di tipo mafioso;

Considerato, inoltre, che, in relazione alla particolare gravità del reato ascritto, l'espletamento della carica elettiva consiliare, è in contrasto con la posizione processuale penale indicata;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sala Consilina (Salerno);

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.12/2745-*bis*/Gab. del 24 novembre 1990;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Luigi Cardano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Sala Consilina (Salerno).

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Luigi Cardano è stato eletto nel comune di Sala Consilina nelle consultazioni del 6 maggio 1990, nella lista civica P.L.I.

Nei confronti del predetto amministratore prima il tribunale di Catanzaro, in data 8 febbraio 1990 e successivamente il tribunale di Napoli, in data 19 ottobre 1990, hanno emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine alla imputazione per il reato previsto dall'art. 416-*bis*, che integra, per effetto della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'art. 416 del codice penale.

Peraltro, il predetto risulta tuttora imputato del reato previsto dal richiamato art. 416-*bis* in quanto avverso la seconda sentenza sopra citata il pubblico ministero ha interposto appello.

Ciò premesso, in relazione alla particolare gravità del reato ascritto al sig. Luigi Cardano si rende opportuno provvedere con urgenza ad eliminare il potenziale inquinamento nella vita amministrativa e democratica dell'ente pubblico, la cui funzione rappresentativa della comunità locale è assolutamente incompatibile con la permanenza in seno all'amministrazione medesima di un soggetto imputato e quindi gravemente ritenuto appartenere ad una associazione di tipo mafioso.

Il prefetto di Salerno, accertato nella fattispecie il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la rimozione dell'amministratore in parola in quanto sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, ed in particolare per il reato di cui all'art. 416-*bis*, ha formulato con rapporto in data 25 novembre 1990, proposta per l'adozione della suddetta misura di rigore e con decreto in data 24 novembre 1990, n. 13.12/2745-*bis*/Gab. ha disposto la sospensione del sig. Luigi Cardano dalla carica di consigliere del comune di Sala Consilina.

Tutto ciò premesso si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Sala Consilina (Salerno), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Luigi Cardano dalla carica di consigliere comunale del predetto ente locale.

Roma, 12 marzo 1991

Il direttore generale: LA COMARE

91A1496

DECRETO 14 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Alta Irpinia», in Calitri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che nella comuità montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino), a causa delle dimissioni presentate da ventisette consiglieri su cinquantaquattro assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, e 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 157/20-2/Gab. del 24 gennaio 1991 con il quale il consiglio generale della comunità montana «Alta Irpinia» è stato sospeso;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, ai sensi del quale il presente atto amministrativo, non rientrando nell'elencazione tassativa degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1, va emanato ora con decreto del Ministro competente a formulare la proposta, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Esposito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: SCOTTI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Nel consiglio generale della comunità montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino) — al quale la legge assegna cinquantaquattro membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisette consiglieri nella seduta del 15 gennaio 1991.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio generale della comunità montana sopracitata disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma del S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio generale della comunità montana «Alta Irpinia», con sede in Calitri (Avellino), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della comunità stessa nella persona del dott. Antonio Esposito.

Roma, 14 marzo 1991

Il direttore generale: ROMAGNOLI

91A1497

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 marzo 1991.

Integrazione all'ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989, concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica potabile e irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 2105/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1722/FPC del 23 maggio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1989;

Considerata l'opportunità di prevedere i termini di inizio e di scadenza per l'espletamento delle espropriazioni e di inizio e di ultimazione dei lavori per una rapida esecuzione delle opere di cui all'ordinanza sopra citata in conformità degli articoli 13 e 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le espropriazioni relative ai lavori di cui all'ordinanza richiamata in premessa devono avere avuto inizio entro un mese dalla pubblicazione dell'ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* e terminare entro tre anni dalla stessa data.

Le opere devono essere iniziate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa e terminare entro tre anni dal loro inizio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1475

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1968, n. 1189, relativo alla nuova tabella del corso di laurea in scienze politiche;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 settembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

a) Il primo comma dell'art. 34 dello statuto di questo Ateneo riguardante gli indirizzi del corso di laurea in scienze politiche è modificato come segue:

«Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico e un successivo biennio di specializzazione, ordinato nei seguenti quattro indirizzi: politico-amministrativo; politico-economico; storico-politico e politico-sociale».

b) In calce all'art. 35 è aggiunto quanto segue:

«Gli insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo politico-sociale sono:

antropologia;
sociologia economica;
sociologia politica;
psicologia politica e comportamento di massa;
sociologia del lavoro;».

Inoltre nell'art. 32 concernente gli insegnamenti della facoltà di scienze politiche si contrassegnano con due asterischi gli insegnamenti sopra indicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 18 dicembre 1990

Il rettore: CRESCENTI

91A1460

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1991

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 26 ottobre 1989, per il riordinamento della scuola per tecnici di istopatologia (scuola diretta a fini speciali), acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 18 luglio 1990 e trasmesso a questa Università con ministeriale del 18 ottobre 1990, prot. n. 3544;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 416 concernente la normativa generale delle scuole dirette a fini speciali istituite nell'Università degli studi di Ferrara, è modificato come di seguito indicato:

Art. 416. — Nell'Università degli studi di Ferrara sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per ortottisti-assistenti di oftalmologia;
di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;
di tecnico di laboratorio biomedico;
di preparazione per tecnici di logopedia;
di terapia enterostomale per infermieri professionali;
in informatica;
per tecnici in biotecnologie;
in tecnologie dei prodotti fitoiatrici.

Art. 2.

Gli articoli dal 449 (ex 260) al 455 (ex 266) relativi alla scuola per tecnici di istopatologia (scuola diretta a fini speciali) sono soppressi e sostituiti, dalla nuova stesura dei medesimi articoli 449-455, relativi alla:

Scuola diretta a fini speciali
di tecnico di laboratorio biomedico

Art. 449. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico-provvisto di conoscenze scientifiche di base e generali e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

a) generale di patologia clinica ed ematologia;

b) citoistopatologia e anatomia patologica;

c) genetica medica.

Art. 450. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso ed esattamente:

uno per l'indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia;
quattro per l'indirizzo di citoistopatologia e anatomia patologica;
due per l'indirizzo di genetica medica.

Art. 451. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. Al funzionamento della scuola contribuiscono con le loro strutture gli istituti di anatomia istologia e citologia patologica, di istologia ed embriologia generale, di anatomia umana normale, di ematologia e fisiopatologia dell'emostasi e di genetica medica.

Art. 452. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso.

Art. 453. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) Primo semestre:
fisica (*);
statistica medica (*);
chimica e propedeutica biochimica;
anatomia e istologia (*),
biologia generale (*).

b) Secondo semestre:
chimica biologica (*);
microbiologia e microbiologia clinica (*);
fisiologia umana (*);
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio (*);
strumentazione di laboratorio.

2° Anno:
patologia e fisiopatologia generale (*);
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche ematologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di colture *in vitro*.

3° Anno - indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:
patologia clinica;
patologia molecolare (*);
immunoematologia;
laboratorio di ematologia.

3° Anno - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:
tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

3° Anno - indirizzo di genetica medica:
genetica medica;
patologia molecolare (*);
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 454. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

Indirizzo generale di patologia clinica ed ematologia:
patologia clinica;
ematologia;
citochimica;
citogenetica ematologica;
immunofenotipizzazione ematologica.

Indirizzo di citoistopatologia e anatomia patologica:
laboratorio di istopatologia;
laboratorio di citopatologia;
laboratorio di istochimica;
laboratorio di immunoistochimica e morfometria;
laboratorio di microscopia elettronica;
sala anatomica.

Indirizzo di genetica medica:
laboratorio di immunogenetica;
laboratorio di citogenetica.

La frequenza, per almeno quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 455. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato:

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 21 gennaio 1991

p. *Il rettore:* ADAMI

91A1461

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze in data 4 ottobre 1989 e 30 maggio 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato, come appresso:

Art. 1.

È soppresso il numero delle ore ripartite fra aree e insegnamenti delle scuole di specializzazione che interessano la facoltà di medicina e chirurgia, fermo restando il complesso di ottocento ore di didattica teorico-pratica e di tirocinio guidato.

È soppressa la citazione al termine di ogni anno di corso «monte ore elettive: ore quattrocento».

Art. 2.

Le norme statutarie delle singole scuole vengono modificate nella parte riguardante l'organizzazione della didattica teorico-pratica e di quella elettiva, a carattere prevalentemente tecnico-applicativo, mediante la sostituzione del primo comma dei sottoelencati articoli relativi alle scuole a fianco indicate, con il seguente comma:

«L'attività didattica comprende ottocento ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici».

Articolo	Scuola
219	Pediatria
228	Ginecologia e ostetricia
234	Oftalmologia
242	Dermatologia e venereologia
249	Medicina legale e delle assicurazioni
256	Otorinolaringoiatria
264	Radiologia
274	Endocrinolgia e malattie del ricambio
282	Anestesia e rianimazione
292	Neurologia
301	Igiene e medicina preventiva
309	Tossicologia medica
317	Malattie apparato respiratorio
327	Urologia
335	Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
345	Medicina fisica e riabilitazione
353	Medicina nucleare
369	Nefrologia
377	Psichiatria
385	Malattie infettive
393	Audiologia
406	Neurofisiopatologia
414	Chirurgia vascolare
431	Malattie del fegato e del ricambio
439	Medicina dello sport
447	Biochimica e chimica clinica
455	Foniatria
462	Genetica medica

Firenze, 27 novembre 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

91A1476

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, 13 marzo 1989, 24 maggio 1989 relativi a modifiche dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 11 aprile 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33,

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto del corso di laurea in medicina e chirurgia viene modificato come appresso:

All'art. 65 il secondo comma viene sostituito dai seguenti:

«La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali, la facoltà con propria delibera, potrà modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo triennio ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924».

All'art. 66 il secondo comma viene sostituito dal seguente:

«Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area».

All'art. 69:

il primo ed il secondo comma vengono sostituiti dal seguente:

«Gli esami sono sostenuti di regola nei mesi di febbraio (per i corsi integrati del primo semestre) e di giugno-luglio (per quelli del secondo semestre).

Le prove di recupero per i corsi di ambedue i semestri si svolgono di regola nei mesi di settembre e di febbraio. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono apportare giustificate modifiche al suddetto calendario»;

l'ultimo comma viene sostituito dal seguente:

«Le commissioni di esame sono costituite da docenti che hanno afferito al corso integrato: il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti».

L'art. 70 è interamente sostituito dal seguente:

«Lo studente dovrà seguire il corso "lingua inglese con l'orientamento medico-scientifico" attivato dall'Università tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti il corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia».

All'art. 72 l'ultimo comma viene sostituito dal seguente:

«Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso i dipartimenti, le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese in ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio».

Art. 74:

al punto 4 riguardante l'area delle «Funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani», l'elenco delle discipline del corso integrato di «fisiologia» viene integrato dalla disciplina: «fisiologia generale»;

al punto 5 riguardante l'area della «Patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico)» nell'elenco delle discipline del corso integrato di «fisiopatologia generale ed applicata» l'insegnamento di «fisiopatologia applicata» è sostituito con «fisiopatologia clinica»;

al punto 7 riguardante l'area della «Metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo»:

al primo comma riguardante gli obiettivi viene cassata la lettera *d)*;

tra i corsi integrati viene cassata la «farmacologia generale»;

l'elenco delle discipline e il numero delle ore sono sostituiti dai seguenti:

Medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale.

Metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica;
bioetica.

Numero di ore: 300;

al punto 8 riguardante l'area della «Patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica»:

all'elenco dei corsi integrati sono aggiunti i seguenti:
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale:

l'elenco delle discipline viene così modificato:

al corso integrato di «Malattie dell'apparato digerente» viene aggiunta la disciplina: «chirurgia generale»;

vengono aggiunti i seguenti corsi integrati e relative discipline:

Malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica.

Medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I;

Numero di ore: 875;

al punto 9 riguardante l'area delle «Scienze del comportamento umano» il numero delle ore passa da 150 a 125;

al punto 10 riguardante l'area delle «Scienze neurologiche» il numero delle ore passa da 75 a 100;

al punto 12 riguardante l'area della «Medicina clinica» gli elenchi dei corsi integrati e delle relative discipline sono sostituiti dai seguenti:

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:

Medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;
medicina dello sport.

Chirurgia generale (corso integrato):

chirurgia generale II.

Oncologia clinica (corso integrato):

oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna.

Geriatria (corso integrato):

geriatria e gerontologia;
chirugia geriatrica.

Numero di ore: 600;

dopo l'area 12 riguardante la «Medicina clinica» viene inserita la seguente nuova area, con il conseguente scorrimento della numerazione delle aree successive:

13) *Area di «Farmacoterapia e tossicologia»:*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare.

Farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica.

Numero di ore: 150;

al punto 17 (ex 16) riguardante l'area della «Diagnostica per immagini e della radioterapia»:

il primo comma (obiettivi) è sostituito dal seguente:

«Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi»;

all'elenco delle discipline viene aggiunta la disciplina: «Anatomia radiologica clinica»;

al punto 18 (ex 17) riguardante l'area delle «Emergenze medico chirurgiche» all'elenco delle discipline viene aggiunta la seguente disciplina: «medicina subacquea ed iperbarica».

Il presente decretà sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 dicembre 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

91A1462

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 21 del 7 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1990;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate a suo tempo dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la necessità di apportare allo stesso la rettifica ad un errore materiale riportato nel decreto rettorale medesimo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il decreto rettorale 7 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1990, è così rettificato: la parola «semestrale», indicata tra parentesi accanto all'insegnamento di medicina interna, è soppressa.

Padova, 29 giugno 1990

Il rettore

91A1478

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 27 dicembre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Vista la nota rettorale n. 8347 in data 10 maggio 1986 trasmessa al Ministero della pubblica istruzione con la quale si chiedeva l'inserimento a statuto dell'insegnamento di «antropologia sociale» ai sensi della legge n. 615/81;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2895 in data 6 dicembre 1990 con la quale è stato trasmesso il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 giugno 1990;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

antropologia sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 27 dicembre 1990

p. *Il rettore:* PALMIERI

91A1463

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 14 maggio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 626 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale indirizzo chirurgia oncologica

Art. 627. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 628. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 629. — Per l'attuazione delle attività programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 630. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale) possono essere iscritti nell'ambito dei posti disponibili al quarto anno di corso dell'indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 631. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) oncologia;
g) chirurgia oncologica;
h) oncologia clinica;
i) chirurgia speciale oncologica.

Art. 632. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia geriatrica;
chirurgia oncologica.

f) Oncologia:
oncologia;
immunologia;
epidemiologia dei tumori;
anatomia patologica e diagnostica istopatologica.

g) Chirurgia oncologica;
chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale).

h) Oncologia clinica:
chemioterapia antiblastica;
oncologia clinica;
radioterapia oncologica;
anestesia e rianimazione, terapia del dolore.

i) Chirurgia speciale oncologica:
ginecologia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
otorinolaringoiatria;
endocrinochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 633. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica. . . . . ore 50
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100);
anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):
trattamento pre e post-operatorio. . » 50
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica	ore	20
radiologia	»	30
semeiotica strumentale	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Oncologia (ore 150):

oncologia	ore	50
immunologia	»	30
epidemiologia dei tumori	»	20
anatomia patologica e diagnostica istopatologica	»	50

Chirurgia oncologica (ore 250):

chirurgia oncologica	»	50
tecniche chirurgiche in oncologia	»	50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino)	»	50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile)	»	50
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale)	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia oncologica (ore 100):

chirurgia oncologica	ore	50
tecniche chirurgiche in oncologia	»	50

Oncologia clinica (ore 120):

chemioterapia antiblastica	»	25
oncologia clinica	»	35
radioterapia oncologica	»	35
anestesia e rianimazione, terapia del dolore	»	25

Chirurgia speciale oncologica (ore 180):

ginecologia oncologica	»	40
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	30
endocrinochirurgia	»	30
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 634. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori della facoltà di medicina e chirurgia di Genova:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali, ambulatori clinici, laboratori di informatica e biostatistica, afferenti ai seguenti dipartimenti/istituti: istituto di chimica biologica, istituto di anatomia patologica, istituto di anestesiologia e rianimazione, istituto di clinica chirurgica generale, istituto di clinica odontoiatrica, istituto di clinica ostetrica e ginecologica, istituto di clinica otorinolaringoiatrica, istituto di clinica pediatrica, istituto di clinica urologica, istituto di farmacologia, istituto di fisiologia umana, istituto di igiene e medicina preventiva, istituto di microbiologia, istituto di oncologia clinica e sperimentale, istituto di patologia speciale chirurgica, istituto di patologia generale, istituto di radiologia, istituto di statistica medica e biometria, D.I.M.I. (Dipartimento di medicina interna), D.I.S.E.M. (Dipartimento di scienze endocrinologiche e metaboliche).

È altresì richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori extrauniversitari all'uopo convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo la delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 2 gennaio 1991

Il rettore

91A1477

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Présidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nelle adunanze del 31 ottobre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 271 al 278 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 271. — È istituita presso l'Università degli studi di Trieste la scuola di specializzazione in medicina dello sport.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata esperienza professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 272. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Ai candidati provvisti di equipollente titolo di studio conseguito all'estero può essere riservato un numero di posti non superiore al 30% dei posti ordinari disponibili per l'ammissione.

Art. 273. — Per l'attuazione delle attività didattiche istituzionali il consiglio della scuola si avvale come titolari di corsi ufficiali di docenti designati secondo le norme di legge.

Art. 274. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione o titolo equipollente per i laureati all'estero.

Per gli appartenenti ai Paesi extra-comunitari va istituita presso gli Atenei una apposita commissione che valuti di volta in volta i titoli di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 275. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica, fisiologica e propedeutica;
b) patologica e traumatologica;
c) valutativa e medico-preventiva;
d) terapeutica e riabilitativa;
e) psicologica;
f) tecnico-sportiva;
g) medico-legale e assicurativa.

Art. 276. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica, fisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale e di superficie;
biochimica dell'esercizio fisico;
fisiologia dell'esercizio fisico;
fisiologia delle singole attività sportive;
fisiologia delle attività sportive in ambienti straordinari;
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia;
alimentazione e dietetica applicata alle attività sportive;
biomeccanica generale e degli sport;
informatica medica e statistica.

b) Patologica e traumatologica:

patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile;
farmacologia applicata alle attività sportive e doping;
cardiologia dello sport;
patologia ortopedica e traumatologica dello sport.

c) Valutativa e medico-preventiva:

metodologia e tecnica della valutazione dell'efficienza fisica;
elementi di semeiotica applicata allo sport;
igiene applicata alle attività sportive.

d) Terapeutica e riabilitativa:

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;
lo sport come prevenzione e terapia;
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale.

e) Psicologia:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

organizzazione e regolamentazione delle attività sportive;
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale assicurativa:

medicina legale ed assicurativa applicate alle attività sportive.

Art. 277. — L'attività didattica comprende per ciascun anno di corso ottocento ore. Essa è organizzata in una attività didattica formale comune per tutti gli specializzandi, suddivisa per ogni anno come da tabelle allegate ed in una attività di tirocinio professionale guidato esteso per tutto il numero di ore necessario, per ciascun anno di corso, a raggiungere le ottocento ore previste, secondo ripartizioni stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 278. — La frequenza al corso è obbligatoria. La frequenza minima alle attività didattica e pratica necessaria per essere ammessi a sostenere gli esami annuali e quello finale è fissata nel 75% delle ore stabilite annualmente dal consiglio della scuola.

1° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dell'apparato locomotore e di superficie	30
biochimica dell'esercizio fisico	40
fisiologia dell'esercizio fisico I	30
genetica, auxologia, somatometria e biotipologia	30
informatica medica e statistica	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport I	20
Tecnico-sportiva:	
organizzazione e regolamentazione delle attività sportive	20
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

2° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
anatomia dei sistemi cardiocircolatorio, respiratorio, dei centri e delle vie nervose del controllo motorio	20
fisiologia dell'esercizio fisico II	40
biomeccanica generale e degli sport	30
alimentazione e dietetica applicate agli sport	40
Patologica e traumatologica:	
patologia ortopedica e traumatologica dello sport II	30
Terapeutica e riabilitativa:	
emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva	20
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo I	30
	210
Tirocinio professionale guidato	590
Numero ore totali di corso	800

3° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia delle singole attività sportive	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile I	30
cardiologia dello sport	60
Valutativa e medico preventiva:	
metodologia e tecnica della valutazione della efficienza fisica	30
elementi di semeiotica applicata allo sport	70
igiene applicata allo sport	30
Tecnico-sportiva:	
teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo II	20
	260
Tirocinio professionale guidato	540
Numero ore totali di corso	800

4° Anno di corso:

Materie di insegnamento formale	Numero di ore
Morfologica, fisiologica e propedeutica:	
fisiologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	20
Patologica e traumatologica:	
patologia medica da sport e patologia medica sport compatibile II	20
farmacologia applicata allo sport e doping	20
Terapeutica e riabilitativa:	
sport come prevenzione e terapia	20
fisiochinesiterapia e riabilitazione funzionale	30
Psicologica:	
psicologia dello sport	30
Medico-legale e assicurativa:	
medicina legale e delle assicurazioni applicate allo sport	30
	170
Tirocinio professionale guidato	630
Numero ore totali di corso	800

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 7 febbraio 1991

Il rettore

91A1479

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 novembre 1990, favorevole all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole dirette a fini speciali, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici

Art. 218. — Presso l'Università degli studi di Siena è istituita la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici con sede a Grosseto.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato, anche dal punto di vista teorico, nel settore specifico del turismo, cioè quadri destinati ad attività pubbliche o private riguardanti l'organizzazione e la gestione delle imprese di servizi turistici.

La scuola rilascia il diploma di operatore economico per servizi turistici.

Art. 219. — Il corso di studi ha la durata di due anni, con frequenza obbligatoria. Ciascun anno di corso prevede non meno di ottocento ore di attività didattiche, di cui il 50% per insegnamenti teorici e il 50% per attività pratiche e guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti di trenta per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.

Art. 220. — Per l'attuazione per l'attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di giurisprudenza attraverso i suoi due corsi di laurea.

Art. 221. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno

istituzioni di diritto privato (annuale);
istituzioni di diritto pubblico (annuale);
legislazione turistica italiana e comparata (annuale);
fondamenti di economia (annuale);
economia di azienda (annuale);
statistica per il turismo (annuale);
sociologia del turismo (semestrale);
contabilità delle imprese turistiche (annuale).

2° *Anno:*

Otto materie che verranno attivate fra le seguenti:

diritto internazionale (semestrale);
economia regionale del turismo (semestrale);
elementi di informatica (semestrale);
geografia del turismo (semestrale);
marketing (semestrale);
diritto tributario (semestrale);
diritto dell'economia (semestrale);
diritto commerciale (semestrale);
legislazione del lavoro (semestrale);
elementi di diritto comunitario (semestrale);
amministrazione delle aziende autonome di soggiorno (semestrale);
pianificazione ed organizzazione del territorio a fini turistici (semestrale);
organizzazione del turismo sociale (semestrale);
tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche (semestrale).

Lo studente deve inoltre superare due esami annuali di lingua straniera fra cui obbligatoriamente l'inglese.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Gli esami di profitto di corsi annuali e semestrali sono sostenuti al termine di ogni anno o di ogni semestre per tutte le materie prescritte.

Per essere ammessi al secondo anno gli studenti devono aver superato otto esami del primo anno.

Art. 222. — Le frequenze ai corsi ed il tirocinio professionale sono obbligatorie.

Art. 223. — Le attività pratiche private comprendono lo svolgimento di un tirocinio presso imprese turistiche od enti di promozione ed organizzazione turistica convenzionale con l'Università di Siena, con un programma di orientamento riguardante le imprese ricettive, quelle ristorative e le agenzie di viaggio.

Art. 224. — Il tirocinio, che ha la durata di duecento ore è svolto nel secondo anno, sotto la guida di un docente e sottoposto a verifiche e valutazioni. Esso comprenderà anche studi e ricerche sul mercato del turismo europeo e sulle professioni del settore.

Art. 225. — Lo studente viene ammesso all'esame per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario, suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Siena, 21 gennaio 1991

Il rettore: BERLINGUER

91A1480

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 14 gennaio 1991), **coordinato con la legge di conversione 15 marzo 1991, n. 80** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991), **recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 *(a)*, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province, *per 15.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque ripartite con le stesse modalità;*

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000 milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

2-bis. *L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi, di cui al comma 0.1. dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403* ***(b)****, pari a lire 8.000 miliardi, è destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.*

2-ter. *Gli enti di cui al comma* 2-bis *possono utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali.*

(a) L'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale) come modificato dall'art. 18, comma 5, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, stabilisce: «7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministero dell'interno sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni ed alle province con le modalità previste dal comma 5».

(b) Il comma 0.1. dell'art. 5 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) così recita «0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire».

Art. 1-*bis*.

Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui per il prolungamento di linee metropolitane

1. *L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453* ***(a)****, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210 miliardi nel 1993.*

2. *I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento così come previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453* ***(a)****.*

(a) L'art. 3 del D.L. n. 380/1987 (Interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica) è così formulato:

«Art. 3. — 1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento.

2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'ano 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per detto anno dell'accantonamento "Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani" iscritto al medesimo capitolo 9001.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali, per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno

1991, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministrazioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990. *La ripartizione e effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a).*

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988 *(b)*, valutato in lire 98.000 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 *(a)*, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(a)*.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi; di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

(a) Il D.L. n. 415/1989 reca: «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie». Si trascrive il testo del relativo art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*:

«1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1990, un contributo distinto in tre quote:

a) (omissis);

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 29.506 milioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 147.532 milioni, pari a lire 118.026 milioni, secondo i seguenti parametri:

1) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT».

(b) Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 4.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1991:

a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun comune, un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui contributi ordinari e perequativi, pro-capite, spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in data 17 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1990 *(a)*. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*;

c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 *(c)*.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988 *(d)*, *valutato in lire 377.000 milioni*, è distribuito tra i comuni dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(c)*, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989 *(c)*, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*, valutato in lire 65.000 milioni;

d) per la restante parte, *valutata in lire 174.500 milioni*, a tutti i comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*, e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989 *(b)*.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

(a) Il D.M. 17 maggio 1990 reca: «Determinazione della media nazionale *pro-capite* dei contributi ordinari e perequativi attribuiti ai comuni per l'anno 1990».

(b) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), alle quali il presente decreto fa rinvio, è il seguente:

«Art. 2, comma 1-*bis*. — Entro il limite di importo complessivo stabilito dal comma 1, lettera *f)*, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1990, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1989 in conformità al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza».

«Art. 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*. — 1. A valere sul fondo perequativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo distinto in tre quote:

a) (*omissis*);

b) una per la distribuzione del 20 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 129.134 milioni, determinata in proporzione alla popolazione residente ed all'inverso del reddito pro-capite della provincia, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

c) una per la distribuzione del restante 80 per cento del fondo di lire 645.668 milioni, pari a lire 516.534 milioni, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. Il procedimento di calcolo rimane stabilito secondo le indicazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'art. 18 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».

(c) Il testo delle disposizioni del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), alle quali il presente decreto fa rinvio, è il seguente:

«Art. 12, comma 1-*bis*. — Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera *e)* del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del predetto comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza».

«Art. 18, comma 3, lettera *a)*. — 3. Il contributo perequativo previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988».

«Art. 25 *(Risanamento degli enti locali dissestati e mobilità del personale degli enti medesimi)*. — 1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione.

2. Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l'altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell'ente.

3. Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa:

a) è indicato l'ammontare del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dal consiglio e di quello di gestione degli esercizi successivi;

b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il consiglio, indicati per ognuna la causa che l'ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell'ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall'ente per concorrere alla sua copertura. Per il risanamento finanziario del disavanzo di amministrazione e dei debiti fuori bilancio possono essere utilizzati:

1) il provvedimento dell'alienazione dei beni comunali disponibili;

2) le quote residue di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie accertate rispetto alle somme mutuate;

3) le entrate *una tantum;*

4) altre entrate proprie dell'ente a carattere non ricorrente.

4. Il saldo passivo residuo, dopo l'utilizzazione dei mezzi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera *b)* del comma 3, costituisce l'ammontare per il quale viene attivato l'intervento di risanamento con le norme di cui ai seguenti commi.

5. Nella parte del piano di risanamento relativa al consolidamento della gestione corrente, il consiglio determina l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Gli enti ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi, richiederanno, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, che costituirà uno dei fattori del consolidamento finanziario della gestione. Per l'attivazione delle entrate proprie possono essere contestualmente deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi, consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni dei beni patrimoniali, in deroga ai termini ordinari e sono adottati i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare l'attuazione concreta dei provvedimenti disposti. Per quanto concerne le spese dovrà essere eliminata o ridotta ogni previsione che non abbia per fine l'esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici da assicurare, secondo le precisazioni di legge, alla comunità. Per la riduzione delle spese potranno essere disposte modifiche della pianta organica, la conversione dei posti, il blocco totale delle assunzioni per i posti vacanti, la riduzione a non oltre il 50 per cento della spesa media per il personale a tempo determinato sostenuta nell'ultimo triennio. Potrà essere effettuata una rideterminazione della pianta organica, riduttiva delle dotazioni esistenti, da sottoporsi all'esame della commissione centrale per la finanza locale, la quale comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'entità del personale appartenente ai profili professionali dichiarati in esubero, per i fini di cui alle disposizioni vigenti in materia di mobilità nel settore del pubblico impiego. La rideterminazione è obbligatoria nel caso in cui il rapporto dipendenti-abitanti superi quello medio della fascia demografica di appartenenza. Il personale soggetto alla mobilità potrà essere riammesso nell'organico dell'ente di provenienza qualora risultino vacanti posti di corrispondente qualifica e profilo professionale, rientranti nella pianta organica rideterminata, sempre che l'ente intenda ricoprirli.

6. Il piano di risanamento è istruito dalla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell'interno, la quale può richiedere all'ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell'ente. La commissione può chiedere informazioni ad altre amministrazioni ed enti pubblici e può richiedere alla competente intendenza di finanza di accertare se l'ente ha effettivamente deliberato l'applicazione delle tariffe massime dei tributi, ha formato e presentato i ruoli relativi e se gli stessi comprendono un numero di contribuenti congruo rispetto alla consistenza stimata imponibile, per ciascun ente. La commissione può chiedere al comitato regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* per l'acquisizione di documentazioni che non venissero fornite. La commissione esprime inoltre un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse, insieme con l'adeguamento, se spettante, del contributo statale corrente alla media della fascia demografica di appartenenza, di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. Per tale adeguamento è stanziata la somma di lire 100 miliardi, prededotta dal fondo perequativo dell'anno successivo.

7. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell'interno il quale può autorizzare l'assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell'ente. Con lo stesso decreto è accordato all'ente, se spettante, l'adeguamento dei trasferimenti correnti alla media della fascia demografica di appartenenza, con effetto dall'esercizio in corso.

8. Il mutuo è concesso dalla Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed è ammortizzato in venti anni. L'onere di ammortamento è a carico dell'ente, che dovrà destinare a fronte dello stesso il contributo statale del fondo investimenti spettante per i nuovi mutui dell'esercizio in corso. Il mutuo dovrà essere ripartito in più esercizi ove le quote di ammortamento non trovino copertura nel fondo predetto in un solo anno. Il contributo del fondo investimenti è utilizzabile per la copertura totale dell'onere di ammortamento dei mutui predetti.

9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento è consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa.

10. Dalla deliberazione del piano di risanamento e fino alla emissione del decreto di approvazione del piano stesso, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Nelle more, possono essere disposti impegni solo per le spese espressamente previste dalla legge. La deliberazione del piano di risanamento sospende altresì le azioni esecutive dei creditori dell'ente.

11. Con l'approvazione del piano di consolidamento della gestione e la concessione all'ente dell'eventuale integrazione del contributo ordinario integrativo, il consiglio approva definitivamente il bilancio di gestione e regola, negli anni, il costituirsi degli impegni a carico dello stesso, adeguandoli in modo che trovino costante ed effettiva copertura nelle entrate dei primi tre titoli.

12. L'eventuale ricostituirsi di disavanzi di amministrazione o di debiti fuori bilancio, oltre a far sospendere l'attribuzione delle provvidenze ottenute con l'approvazione del piano di risanamento, comporta il rinvio al giudizio della Corte dei conti dei fatti di gestione che hanno determinato i nuovi squilibri e l'accertamento delle relative responsabilità con tutti gli effetti conseguenti.

13. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l'esecuzione, senza oneri per l'ente. Il consiglio comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all'ente. Nel caso in cui il consiglio non provveda, il comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un commissario *ad acta*. Il Ministro dell'interno, qualora rilevi dall'esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla procura generale della Corte dei conti.

14. Le prescrizioni del piano di risanamento e di consolidamento approvate con provvedimento ministeriale sono obbligatoriamente eseguite dagli amministratori dell'ente o dal commissario, che sono tenuti a riferire sul suo stato di attuazione nella relazione del conto consuntivo.

15. È fatto divieto agli enti per i quali è stato approvato il piano di risanamento con l'assunzione di mutuo e l'integrazione dei trasferimenti statali, di variare la propria pianta organica rideterminata dalla commissione centrale per la finanza locale, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data di comunicazione della rideterminazione degli organici effettuata dalla commissione.

16. Il Ministro dell'interno può autorizzare il distacco di segretari comunali e provinciali presso la segreteria della commissione di ricerca per la finanza locale, per l'espletamento dei compiti previsti nel presente articolo, con imputazione dell'onere per il trattamento economico al fondo dei diritti di segreteria di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

17. Per tutti i contributi straordinari assegnati agli enti locali, è dovuta la presentazione di rendiconti all'amministrazione pubblica che li eroga entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del ragioniere. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento. Il termine stabilito ha carattere perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto dell'assegnazione dei contributi.

18. I segretari ed i ragionieri degli enti locali assumono diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenute nei certificati, nelle registrazioni e nelle documentazioni, e in particolare in quelle di cui agli articoli 9, 16 e 23, nonché al presente articolo».

(d) Per il testo dell'art. 6, comma 7, del D.L. n. 511/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 5.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(a)*;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 754 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(b)*, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1991 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 *(a)*.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili; per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 *(c)*, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 *(d)*, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 *(e)*, calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

4-bis. *Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (e), sono comprese le opere di estensione della rete di metanizzazione nei territori dei comuni montani non collegati.*

5. *Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni (f), è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le relative somme sono ripartite secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 3, lettera* b), *del presente decreto.*

6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989 *(b)*, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale, prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

(a) Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie) è il seguente:

«1. A valere sul fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1989 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, nell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nell'art. 3 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e nell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.238 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 7.910 per abitante e lire 7.930 per quelli che abbiano deliberato il piano di risanamento di cui all'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1990, entro il limite massimo di lire 1.261 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).

1-*bis* (*Omissis*).

2. *Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni, le province e le comunità montane possono impiegare per i mutui da contrarre nel corso dell'esercizio 1990 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre nell'esercizio 1988 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20».

(b) Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 4.

(c) Il comma 2-*bis* dell'art. 5 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) prevede che: «Il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate».

(d) L'art. 1 del D.L. n. 946/1977 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), come sostituito dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1. — Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1978 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1978. In allegato dovrà essere prodotto un documento, a firma del segretario comunale o provinciale e vistato dal sindaco o dal presidente l'amministrazione provinciale, certificativo, per l'esercizio 1977, delle entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio e delle spese impegnate, relative al primo titolo, distintamente per ciascun capitolo.

È fatto divieto ai comuni, alle province ed alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, con esclusione sia delle anticipazioni di tesoreria, nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1977, afferenti, per i comuni e le province, ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di trasporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono parimenti esclusi i prefinanziamenti di mutui concessi per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere erogati prima dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. Per l'anno 1978, ai fini del computo di detti tre dodicesimi si fa riferimento anche all'importo del mutuo autorizzato per il ripiano del disavanzo economico dell'esercizio 1977, al netto dell'importo corrispondente alle annualità di ammortamento dei mutui assunte a carico del bilancio dello Stato ai sensi del successivo articolo 3 ed iscritte nel bilancio dell'ente per lo stesso esercizio.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mutui da contrarre a copertura dei disavanzi economici autorizzati con decreto del Ministro per l'interno per l'esercizio 1977, alla quota delle perdite di gestione delle aziende di trasporto sino all'esercizio 1977, ai mutui di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62, nonché ai mutui a copertura dei disavanzi di gestione delle altre aziende municipalizzate accertati al 31 dicembre 1977.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate degli enti locali relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Tale limite non si applica ai mutui destinati ad investimenti ed assunti da aziende municipalizzate, provincializzate o consortili, aventi bilanci in pareggio garantiti con delegazioni sulle proprie entrate.

Il limite di cui al precedente comma non si applica alle deliberazioni di data anteriore al 31 dicembre 1977, relative all'assunzione di prestiti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti di credito.

Gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione per l'anno 1978, sono tenuti a rideterminarlo secondo le norme contenute nel presente decreto.

Nel bilancio di cui al primo comma sarà compresa la perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto accertata per l'esercizio 1977 o, ove questa non fosse stata ancora accertata, di quella accertata, nei limiti dell'80 per cento, per l'esercizio 1976. Sono altresì compresi i contributi con i quali i comuni e le province concorrono nelle spese delle aziende e dei consorzi di trasporto comunque costituiti o per servizio di trasporto gestiti in forma diversa, quando tale concorso sia dovuto in forza di atti regolarmente deliberati entro il 31 gennaio 1978 e divenuti esecutivi».

(e) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è il seguente:

«Art. 4. — 1 A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 20 marzo.

2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine è fissato al 10 marzo.

3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonché di comunità montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.

4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale è determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

5. Resta salva la possibilità per le province, comuni e comunità montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.

6 e 7 (*Soppressi dalla legge di conversione*).

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresì, ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.

9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunità montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimità delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.

10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

12 (*Soppresso dalla legge di conversione*).

12-*bis*. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento».

(*f*) La legge n. 93/1981 reca: «Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna».

Art. 6.

Finanziamento degli espropri

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(a)*, i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 *(b)*, come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-*bis* *(a)*, sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 *(c)*, e 28 gennaio 1977, n. 10 *(d)*, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonché per le indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(e)*.

2-bis. *Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990 (f), emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a).*

(a) Il comma 4-*bis* dell'art. 12 del D.L. n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), aggiunge i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* all'art. 1 della legge n. 458/1988 [si veda al riguardo la successiva nota *(b)*].

(b) Il testo dell'art. 1 della legge n. 458/1988 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio), come modificato dall'art. 12 del D.L. n. 415/1989, è il seguente:

«Art. 1. — 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.

1-bis. *I maggiori oneri ammissibili a mutuo, ai sensi del comma 1, sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica. Tali maggiori oneri debbono derivare:*

a) *da stime definitive, e non impugnate della Commissione provinciale espropriazioni;*

b) *da transizioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati;*

c) *da sentenze passate in giudicato o esecutive, con le quali vengono stabilite le indennità di risarcimenti o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria, risarcimento danni o altro;*

d) *da indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;*

e) *da accordi o da transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;*

f) *da conguagli dovuti in applicazione della legge 29 luglio 1980, n. 385;*

1-ter. *Le disposizioni di cui al comma* 1-bis *si intendono estese alle amministrazioni provinciali.*

1-quater. *Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144».*

(c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

(d) La legge n. 10/1977 reca: «Norme per la edificabilità dei suoli».

(e) Il comma 8 dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) prevede che: «Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1 [trattasi delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, *n.d.r.*], relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 [per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda la nota *(d)* dell'art. 5, *n.d.r.*]».

(f) La circolare 4 aprile 1990, n. 1174, recante: «Istruzioni per l'accesso ai mutui di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, come modificata dall'art. 12, comma 4-*bis*, della legge 28 febbraio 1990, n. 38. Maggiori oneri per acquisizione aree», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1990.

Art. 6-*bis*.
Disposizioni sui mutui in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. *I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati fino al 31 dicembre 1991.*

Art. 6-*ter*.
Comuni siciliani colpiti dal sisma

1. *Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991 **(a)**, ha disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le facoltà di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 **(b)**.*

(a) L'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2072/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 1991, concerne la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991 a favore dei comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale.

(b) Il comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale) così recita: «Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi».

Art. 6-*quater*.
Modalità di uso dei sistemi informatici

1. *La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso.*

Art. 6-*quinquies*.
Revisori dei conti

1. *I revisori dei conti di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 **(a)**, non possono superare il numero massimo di cinque incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da 10.000 a 29.999 abitanti, di due per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti e di uno da 80.000 abitanti in poi, nonché per le comunità montane e per le province.*

2. *Gli enti devono comunicare, al Ministero dell'interno e al CNEL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni devono pervenire entro sessanta giorni dalla nomina o sostituzione dei revisori.*

3. *Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi eccedenti a far pervenire entro trenta giorni una dichiarazione dalla quale risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso Ministero darà notizia entro trenta giorni agli enti interessati. Entro lo stesso termine di trenta giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.*

4. *Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM).*

5. *Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.*

6. *L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo né da dipendenti delle regioni, province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella rispettiva regione.*

(a) La legge n. 142/1990 reca l'ordinamento delle autonomie locali. Si trascrive il testo del relativo art. 57:

«Art. 57 *(Revisione economico-finanziaria)*. — 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione».

Art. 7.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989 disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1990 *(a)*.

(a) I DD.MM. del 31 ottobre 1990 concernono le modalità relative alle certificazioni del bilancio preventivo 1991 e del conto consuntivo 1989, delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane.

Art. 8.

Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre 1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(a)*, il termine del 14 dicembre 1990, previsto all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338 *(b)*, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali, è spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.

(a) Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 4.

(b) Il D.L. n. 338/1990 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), non è stato convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 1991). Il predetto decreto è stato sostituito dal D.L. 28 gennaio 1991, n. 28. Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 3 di quest'ultimo decreto, identico a quello del comma 6 dell'art. 3 del decreto decaduto salvo il termine di presentazione della domanda (nel decreto decaduto il 14 dicembre 1990) e quello di pagamento delle due rate (nel decreto decaduto, rispettivamente 14 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991):

«6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 febbraio 1991 e la seconda entro il 15 aprile 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 febbraio 1991 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma».

Art. 8-*bis*.

Acquisto di beni per servizi indifferibili

1. *Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in condizione di dissesto è consentito l'acquisto di beni per soddisfare servizi urgenti ed indifferibili per riscaldamento.*

Art. 9.

Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del

31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 *(a)*. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.).

(a) Si trascrive il testo dei primi quattro commi dell'art. 14 del D.L. n. 415/1989, recante norme rgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie:

«1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa. Per l'anno 1990 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Dall'anno 1990. le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione.

4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio».

Art. 10.

Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di L. 250 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 *(a)*, è elevata a L. 450 al litro.

(a) L'art. 3, lettera *a)*, della legge n. 762/1973 (Istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali) stabilisce: «L'ammontare del diritto di cui ai precedenti articoli, da determinarsi, sentito il comune interessato, con decreto, avente validità biennale, del Ministro per le finanze, non può eccedere la misura: *a)* di lire trenta al litro per la benzina e di lire quindici al litro per il petrolio e per il gasolio».

Art. 11.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno e delle camere di commercio

1. Per l'anno 1991, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 *(a)*, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217 *(b)*, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 *(a)*, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990 aumentata del 5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983 *(b)*, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 *(c)*, sono prorogate per il solo anno 1991. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989 *(c)*, le parole «per gli anni 1989 e 1990» sono sostituite dalle parole «per gli anni 1989, 1990 e 1991».

5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 *(d)*, è determinato per l'anno 1991 in lire 32.500 milioni ed è ripartito dal Ministro dell'industria *in quote uguali tra le singole camere.*

6. Per l'anno 1991, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'ammontare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 *(a)*, *salvo conguaglio da effettuarsi in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407* *(e)*.

7. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340 *(f)*.

8. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1991, dell'importo di lire 2.000 milioni.

9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi amministrativi alle imprese entro il limite del cinquanta per cento dei posti resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 1988 e non coperti.

(a) L'art. 7 del D.P.R. n. 638/1972 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge n. 825/1971 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate) così recita:

«Art. 7 (*Entrate sostitutive delle aziende di soggiorno*). — Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973, per i seguenti tributi:

a) contributo speciale di cura;
b) contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli;
c) tassa di musica.

Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per il 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente».

Il testo dell'art. 14 del medesimo D.P.R. n. 638/1972 è il seguente:

«Art. 14 (*Erogazione provvisoria di somme*). — Dal 1° gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975».

(b) La legge n. 217/1983 è la «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

(c) Il comma 2 dell'art. 10 del D.L. n. 66/1989 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) è così formulato: «Alle regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario degli enti provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica».

Il primo periodo del comma 3 dell'art. 6 del medesimo D.L. n. 66/1989, come modificato dal presente decreto, così recita: «3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 *per gli anni 1989, 1990 e 1991* sono utilizzate per l'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze».

(d) Il comma 18 dell'art. 5 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: «Per l'anno 1986 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici di statistica un contributo straordinario di lire 26.500 milioni da ripartire in quote uguali tra le singole camere».

(e) Il comma 2 dell'art. 12 della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) così recita: «2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto».

(f) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) così recita: «2. È altresì autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici».

Art. 12.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618 ***(a)***, e successivamente disciplinato con l'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 ***(b)***, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni ***(c)***, è autorizzata a favore del comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno 1991.

(a) Il D.L. n. 409/1984 concerne norme per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

(b) Il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 10 del D.L. n. 366/1987, concernente, tra l'altro, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del

territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, è il seguente: «2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'art. 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'articolo 2543 del codice civile.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1».

Il testo dell'art. 11 dello stesso D.L. n. 366/1987 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'articolo 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'articolo 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali».

Il testo dei primi cinque commi dell'art. 12 del soprarichiamato D.L. n. 366/1987 è il seguente:

«1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori».

(c) Il D.L. n. 24/1986 reca norme relative ad interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

Art. 12-*bis*.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio

1. *Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato, in via definitiva, al 15 luglio 1991.*

2. *Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144* **(a)**, *per le*

opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142 *(b)*. *La durata massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.*

3. *Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al 12 giugno 1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a).*

4. *I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) *sentenze passate in giudicato;*

b) *copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;*

c) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

d) *fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.*

5. *Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4 provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a).*

6. *La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6 dell'articolo 24 ed al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 (a), a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di provvedere, con le risorse reperite a norma dell'articolo 1-*bis *del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (c).*

7. *Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*bis *del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (c). Il termine stabilito nel citato articolo 1-*bis *per la deliberazione del conto consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte del consiglio comunale e provinciale è fissato al 15 luglio successivo alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla mancata deliberazione del bilancio di previsione.*

(a) Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli 23 e 24 del D.L. n. 66/1989, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale [per il testo dell'art. 25 si veda la nota *(c)* all'art. 4]:

«Art. 23 *(Divieto di effettuare spese e responsabilità nell'esecuzione)*. — 1. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane che presentino, nell'ultimo conto consuntivo deliberato, disavanzo di amministrazione, ovvero indichino debiti fuori bilancio, per i quali non siano stati già adottati i provvedimenti previsti nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 [si veda la successiva nota *(c)*, *n.d.r.*], è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

2. Le deliberazioni assunte in violazione della norma di cui al comma 1 sono nulle.

3. A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o *dichiarata* esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati. Per quanto concerne le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere il riferimento agli stessi regolamenti, al capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni.

Art. 24 [come modificato dall'art. 14-*ter* del D.L. n. 415/1989] *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*. — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari.

4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalità indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 [si veda la successiva nota *(c)*, *n.d.r.*], con tutte le facoltà ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere

ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi.

5. L'ente è tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente è tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo.

6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunità montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non più di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito.

7. Le morosità pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito.

8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennità di espropriazione per cause di pubblica utilità, gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 [si veda la nota *(d)* all'art. 5, *n.d.r.*].

9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, è consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passività comprese nel piano:

a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano;

b) (*soppressa*)».

(b) La legge n. 142/1990 reca l'ordinamento delle autonomie locali.

(c) L'art. 1-*bis* del D.L. n. 318/1986 (Disposizioni in materia di finanza locale per il 1986) è così formulato:

«Art. 1-*bis* (*Controllo della gestione*). — 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.

2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al consuntivo dell'esercizio relativo.

3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario è adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi.

4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, è allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale».

Art. 13.
Interpretazione autentica

1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, articolo 25, del citato decreto-legge n. 66 del 1989 ***(a)***, è da intendersi obbligatoria e deve essere disposta entro 90 giorni dalla data del decreto del Ministro dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere disposta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Per il testo dell'art. 25 del D.L. n. 66/1989 si veda la nota ***(c)*** all'art. 4.

Art. 13-*bis*.
Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi pubblici.

1. *I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142* ***(a)***, *sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.*

2. *Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile* ***(b)***, *nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà.*

(a) L'art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) così recita:

«Art. 22 (*Servizi pubblici locali*). — 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati».

(b) L'art. 2343 del codice civile è così formulato:

«Art. 2343 (*Stima dei conferimenti in natura*). — Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel comma precedente e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società».

Art. 13-*ter*.

Proroga di termini

1. *Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331* ***(a)****, è fissato al 30 giugno 1991.*

(a) I commi 1 e 3 dell'art. 2 del D.L. n. 261/1990 (Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato) così recitano:

«1. Le controversie relative agli atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 1989, instaurate ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 *(a)*, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, pendenti presso l'intendente di finanza od il Ministro delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base del 90 per cento del tributo ancora controverso con abbandono delle sanzioni e degli interessi.

(*Omissis*).

3. Per le controversie riguardanti le soppresse imposte di consumo di cui all'articolo 90 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 *(c)*, pendenti presso le competenti autorità amministrative alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contribuente deve chiedere la trattazione del proprio ricorso con istanza da presentare o spedire a mezzo raccomandata postale entro centottanta giorni dalla data suddetta all'autorità competente a decidere, indicando la residenza o domicilio. In difetto di tale istanza il ricorso stesso è definito per rinuncia, di cui è data comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto impugnato ed alle parti interessate. Nell'istanza il contribuente può chiedere di avvalersi della disposizione di cui al comma 1».

Art. 13-*quater*.

Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

1. *La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal comitato direttivo della Scuola stessa.*

2. *Nell'ambito della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno è istituita una sezione autonoma per la formazione, iniziale e permanente, dei segretari comunali, provinciali e delle comunità montane.*

Art. 13-*quinquies*.

Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti

1. *I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n. 466* ***(a)****, possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.*

2. *L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466* ***(a)****, è abrogato.*

(a) La legge n. 466/1949 reca disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti. Si trascrive il testo del relativo art. 5, abrogato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 5. — Il diritto fisso di polizza contemplato nell'art. 8 del regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 296, è elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila. Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426.

Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque.

Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto art. 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quelli provenienti dalle antiche affrancazioni».

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 ***(a)***;

b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi, nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 ***(b)*** e n. 618 del 1984 ***(c)***» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 332/1989 (Misure fiscali urgenti), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 90/1990, è il seguente:

«*Art. 4. — 1. Ferme restando le addizionali di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:*

a) *per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 7 lire;*

b) *per qualsiasi uso nelle seconde case: 10,5 lire;*

c) *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;*

d) *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;*

e) *per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.*

2. Sono escluse dall'addizionale di cui al comma 1 le forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

3. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono all'addizionale di cui al comma 1: sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

4. L'addizionale di cui al comma 1 si applica a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche d'acconto, successiva alla predetta data.

5. L'addizionale è liquidata e riscossa con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata nell'apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio statale per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990».

(b) La legge n. 96/1986 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 12 febbraio 1986, n. 24, recante norme relative ad interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

(c) La legge n. 618/1984 converte in legge, con modificazioni, il D.L. 2 agosto 1984, n. 409, concernente norme per il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A1464

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola «Oleificio sociale di Apriglianello», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 la società cooperativa agricola «Oleificio sociale di Apriglianello», con sede in Crotone (Catanzaro), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Francesco Abuisi.

91A1483

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. Giovanni Zurlo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori molisani», con sede in Campobasso, sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 16 giugno 1986, in sostituzione del dott. Michele Critani che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. avv. Maria Concetta Ferrara è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Santa Croce - Società coop. a r.l.», con sede in Roccaromana (Caserta), sciolta, ai sensi del'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 22 febbraio 1990, in sostituzione del dott. Renato Ferraresi che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il dott. Pasquale D'Alessandro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Allevatori del Fortore molisano», con sede in S. Croce di Magliano (Campobasso), sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 7 marzo 1988, in sostituzione del dottor Giuseppe Scasserra che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il rag. Francesco Castelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Pro.Lat. - Consorzio produttori latte», con sede in Taranto, sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 22 febbraio 1990, in sostituzione del rag. De Prezzo Angelo che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 il rag. Giovanni Battista Azzola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale Averara», con sede in Averara (Bergamo), sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 7 aprile 1983, in sostituzione del rag. Alberto Ravasio che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 i poteri conferiti al dott. Rocco Militano, commissario governativo della società cooperativa «Residence Papillari», con sede in Palmi (Reggio Calabria), sono stati prorogati fino al 28 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1991 l'avv. Antonio D'Episcopo, via L. Manara, 15, Milano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Coop.Sa.», con sede in Bresso (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1987 in sostituzione dell'avv. Anna Ideo.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1991 i poteri conferiti all'avvocato Maria Concetta Ferrara, commissario governativo della società cooperativa «Volturnia Nitor», con sede in Castelvolturno (Caserta), sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto stesso.

91A1484

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1990

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.061	Catgut semplice ago riassorbibile	Gin Hospital	10-12-1990
16.094	Sove Split	Soveta	31- 7-1990
16.096	Sove Plast Cath	Soveta	31- 7-1990
16.104	S 44	Philips	29-12-1990
16.114	Siringa riusabile angioplastica	N.G.i. Medical Equipments	29-12-1990
16.153	Endotracheal Tubes	Soveta	31- 7-1990
16.154	Sove-af-tubing	Soveta	31- 7-1990
16.166	Api life var tavolette	Chemicals Laif	31-12-1990
16.170	Uddergold	Holding International	31- 7-1990
16.179	Sove Graph P.U.	Soveta	29-12-1990
16.180	Linder Airway	Soveta	29-12-1990
16.181	Slick	Soveta	29-12-1990
16.182	Sove Graph P.E.	Soveta	29-12-1990
16.196	Set dialisi	Medas	29- 8-1990
16.209	Phonak Audinet-S-C	Decibel	29-12-1990
16.210	Phonak Varionet SC-D-2	Decibel	29-12-1990
16.241	Opsite CH I.V. e CH Incise Drap	Smith & Nephew	17-12-1990
16.266	Bycard 20 E.C.	C.I.A.	29- 8-1990
16.267	Antitarlo	Dynamic Trade Intern.	10- 7-1990
16.274	Lachisan	Lachipharma	11-12-1990
16.277	Cannule/cateteri armati vena cava	CO.ME.SA.	31- 7-1990
16.279	Protesi vascolari	Hospital & Med. Supplies	31- 7-1990
16.285	Rat Stop P	Perini Cesare	29-12-1990
16.286	Rat Stop Naxo paraffinato	Perini Cesare	29-12-1990
16.287	Rat Stop S	Perini Cesare	29-12-1990
16.290	FD 320	S.D.M.	29- 8-1990
16.294	Pesguard Oba F-8088	Sumitomò	12-10-1990
16.295	Pesguard WBAF F-8085	Sumitomo	12-10-1990
16.297	Pesguard WBAF-8084	Sumitomo	12-10-1990
16.308	Dimevos 45	Chimica sud	31- 7-1990
16.311	HIV-1 Env Peptide Eia	Lab System	12-10-1990
16.312	Biocid Ferri Verde	Germo	10- 7-1990
16.313	Azeta Rat	Keimio	12-10-1990
16.314	Jodec	Dechi	17-12-1990
16.318	Cumakil	Zapi	10- 7-1990
16.319	Promise zanz-out liquido	Sidifarma	10- 7-1990
16.320	Dicofeni 45	Zapi	10- 7-1990
16.323	Promise Zanz-out salviette	Sidifarma	10- 7-1990
16.324	Vironox 9	Iketon	29- 8-1990
16.332	Long Life 250 S	Smith Kline French	31- 7-1990
16.333	Pesguard WBA F-8087	Sumitomo	12-10-1990
16.334	Pesguard WBA F-8086	Sumitomo	12-10-1990
16.335	Blattox M	Farmec	31- 7-1990
16.336	Mod. 5998 R	Schiapparelli Medtronics	31- 7-1990
16.341	Fly Control	OR.MA	10- 7-1990
16.342	Distair	C.T.S.	10- 7-1990
16.345	Idroklorel	Samatec	29- 8-1990
16.347	Septiclor plus	Germo	10- 7-1990
16.350	Cetylcide	Dr. R. Ilic	10- 7-1990
16.351	Cetylcide spray	Dr. R. Ilic	10- 7-1990

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.355	Filtro Pall trasfusione concentr piastrin.	Pall Italia	8-11-1990
16.356	Freeflow	Sorin	8-11-1990
16.357	Prontexidin	Amuchina	10- 7-1990
16.358	MP-4	3 M Italia	10- 7-1990
16.359	Cateteri L.A.P. e F.A.P.	All Medical	10- 7-1990
16.360	Cateteri Vent	All Medical	10- 7-1990
16.370	Glutasept	Ogna	12-10-1990
16.371	Vaposept	Ogna	12-10-1990
16.372	Evaline-V	Bellco	29- 8-1990
16374	Defluset ZH 2000	Inphardial	17-12-1990
16.375	Defluset NT 90	Inphardial	17-12-1990
16.378	Catetere per accesso cardiovascolare	Amplimedical	29- 8-1990
16.379	Ago-catetere per varici	Amplimedical	11-12-1990
16.387	Drenaggio Medinorm post operatorio	Hospital & Med. Supplies	31-12-1990
16.388	Raccordi per elettrocateteri in silicone	Cardiamedica	10- 7-1990
16.390	Evaline-a	Bellco	29- 8-1990
16.391	Stop zanzare	Lincon	12-10-1990
16.392	Spira	Lincon	12-10-1990
16.396	Adattatore SP 7501	Schiapparelli Medtronics	31- 7-1990
16.397	Adattatore 6981	Schiapparelli Medtronics	31- 7-1990
16.398	Synergist II mod. 7070/7071	Schiapparelli Medtronics	31- 7-1990
16.399	Mod. Legend 8416/8417/8418	Schiapparelli Medtronics	31- 7-1990
16.400	Synergist mod. 7026/7027	Schiapparelli Medtronics	31- 7-1990
16.406	Catetere per valvuloplastica per applicazioni polmonari	Sorin biomedica	10- 7-1990
16.418	Reflex 8220	Cardiomedica	31- 7-1990
16.419	Delta T mod. 926	Tekne	10- 7-1990
16.420	Delta TRS	Tekne	10- 7-1990
16.422	Modd. A 67 + L 67	Tekne	10- 7-1990
16.425	Beta 34	Betafarma	12-10-1990
16.426	Beta 33	Betafarma	12-10-1990
16.427	Cannule per circolazione extracorporea rinforzate	All Medical	10- 7-1990
16.428	Aspiratori intracardiaci	All Medical	10- 7-1990
16.429	Cannule per circolazione extracorporea non rinforzate	All Medical	10- 7-1990
16.430	Acarosan schiuma	Kallergen	10- 7-1990
16.431	Vented IV fat emulsion pump set	Abbott	10- 7-1990
16432	Esoform S 80 alcolico	Esoform	29- 8-1990
16.433	Acarosan polvere umida	Kallergen	10- 7-1990
16.434	Fili guida	Sevit	10- 7-1990
16.435	Polvere natura	Virbac	10- 7-1990
16.436	Catetere per infusione sottocutanea	Comar Cardio Technology	31-12-1990
16.437	Catetere per dilatazione coronarica ACS	Cardiotec	31- 7-1990
16.438	Bicer - Val Ve	W. Pabisch	12-10-1990
16.439	Sistema di somministrazione PCA ed accessori	Bard	8-11-1990
16.440	Puppis	I.C.F.	10- 7-1990
16.441	Deno - Clorex	Denocian	17-12-1990
16.442	Jodoster	Mondial	10- 7-1990
16.443	Ago Gripper	Pharmacia	17-12-1990
16.449	PIC Indolor Sicurbloc	Artsana	29- 9-1990
16.450	RR Autobloc	M.A.P.	29- 9-1990
16.451	Dr. Marcus Antoinof	M.A.P.	29- 9-1990

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.454	Sicura	AR.MA	29- 9-1990
16.455	Siringa DFSP 3 autobloccante	Saniplast	29- 8-1990
16.456	Nucleo Farma Blockinof	M.A.P.	29- 9-1990
16.457	Stefarm autobloccante 1 ml	Profarm	29- 9-1990
16.460	Icopiuma autobloccante	Hatù - ICO	29- 9-1990
16.461	Icopiuma spazionullo autobloccante	Hatù - ICO	29- 9-1990
16.462	Icogamma plus autobloccante	Hatù - ICO	29- 9-1990
16.463	Nuova Icopiuma spazionullo autobloccante	Hatù - ICO	29- 9-1990
16.464	Nova autoblock	Pentaferte	29- 9-1990
16.465	Soft autoblock	Ivalda	29- 9-1990
16.466	Solo Shot siringa autobloccante da insulina e non	Becton Dickinsol	11-12-1990
16.467	Opus 3001 pacemaker	Ela Medical	17-12-1990
16.468	Opus 4023 e 4024	Ela Medical	17-12-1990
16.469	Chorus 6003	Ela Medical	17-12-1990
16.472	Interced TC7	Ethicon	8-11-1990
16.473	Elettrodo endocardico mod. 1027K e 1013M	Siemens	8-11-1990
16.474	Elettrodo endocardico mod. 1027K e 1015M	Siemens	8-11-1990
16.475	Solcotrans ortopedico set	Cremascoli	8-11-1990
16.476	Flowline	Bellco	17-12-1990
16.477	Keniasafe extra	Copyr	8-11-1990
16.478	Pertrin plus	Copyr	8-11-1990
16.479	Helipur H plus	B. Braun Milano	8-11-1990
16.480	Diasoft	Bellco	17-12-1990
16.483	Theorema 90	Sorin	12-10-1990
16.484	Catetere Spectracath STP	Sorin	11-12-1990
16.485	Catetere embolectomia EMB	Sorin	8-11-1990
16.486	Kalif	Rocca	11-12-1990
16.487	Euroset	Eurospital Pharma	17-10-1990
16.488	Clorodin	Mondial	8-11-1990
16.489	D-Seb detergente antisettico	Johnson Wax	12-10-1990
16.490	Catetere Hoechst lattice rivest. elastomero silicone	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.491	Catetere Hoechst tre vie ematuria e prostatectomia	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.492	Filoguida super selettivo	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.493	D-Seb gel forte	Johnson Wax	12-10-1990
16.494	D-Seb gel	Johnson Wax	12-10-1990
16.495	Zeta bat	Zeta farmaceutici	11-12-1990
16.496	Catetere Hoechst tre vie puro lattice	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.497	Catetere Hoechst due vie 100% silicone	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.498	Catetere Hoechst due vie puro lattice	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.499	Catetere Hoechst due vie per ematuria e prostatectomia	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.500	Opti-Free	Alcon Italia	11-12-1990
16.501	Opti-Tears	Alcon Italia	11-12-1990

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.502	Set per drenaggio esterno	Cordis	29-12-1990
16.503	Sistema multiuso di accesso percutaneo Mpap Miniport	Cordis	29-12-1990
16.504	Dacriosol II	Alcon Italia	11-12-1990
16.505	Ingenor cateteri Toro-Flow	S A R	17-12-1990
16.506	E 34 P	Oticon Italia	12-10-1990
16.507	Tubo di Kehr	Sevit	17-10-1990
16.508	Ingenor guide sterili	S A R.	17-10-1990
16.509	I 22 P	Oticon Italia	12-10-1990
16.510	Hakaclean D	Hochkofler	31-12-1990
16.511	Cathmark	Sevit	17-10-1990
16.512	Opti-Clean	Alcon Italia	11-12-1990
16.513	Ingenor cateteri Soft-Flow	S.A R	17-12-1990
16.515	Glitter	Germo	17-12-1990
16.516	Baysol AF	Bayer Italia	17-12-1990
16.518	Baysol AL	Bayer Italia	17-12-1990
16.520	Baygon mosche e zanzare dry	Bayer Italia	17-12-1990
16.521	Anthron F & S catetere	Hoechst Italia Sud	15-10-1990
16.522	Destrobac	Ciba-Geigy	15-10-1990
16.523	Destrobac soluzione acquosa	Ciba-Geigy	15-10-1990
16.527	Tambro compresse	India	17-12-1990
16.529	Ecosol	Orma	29-12-1990
16.530	Pinamox	Orma	29-12-1990
16.533	Snap collare	Virbac	17-12-1990
16.534	Spraycidin	Farmec	29-12-1990
16.535	Dimesan	Farmec	29-12-1990
16.536	Chloramide	Farmec	29-12-1990
16.537	Tetraphen	Farmec	29-12-1990
16.538	Spraymatic	Farmec	29-12-1990
16.540	Lactacyd antisettico G	Midy	29-12-1990
16.541	Lactacyd antisettico	Midy	29-12-1990
16.542	Beta 03	Betafarma	10-12-1990
16.544	Biosan	Biocure	31-12-1990
16.545	Maschera adulti/pediatrica a tenda	Akko Italiana	29-12-1990
16.546	Circuito per anestesia e rianimazione adulti/pediatrica	Akko Italiana	29-12-1990
16.550	Accessori per stimolazione cardiaca/adattatori elettrocateteri	Tekne	10-12-1990
16.551	Liocollagene Herix	Salux	29-12-1990
16.553	M 40 X	Mawill	11-12-1990
16.564	Set per alimentazione enterale e somministrazione	Cook Italia	31-12-1990
16.566	Apesin disinfettante spray	Pessi Guttalin	31-12-1990
16.567	Dynogerm	Zucchet S p a.	29-12-1990
16.568	Bactisidal liquido	Sidas 3	29-12-1990
16.569	Nephorin	Rea	31-12-1990
16.570	Radom spray	Rea	31-12-1990
16.571	Germoclorina	Germo	17-12-1990
16.572	Sacca per sangue	Baxter	17-12-1990
16.574	Connecta monoflo/multiflo	Movi	31-12-1990
16.576	Septaldeide	Germo	17-12-1990
16.579	Hexaquart's	Braun Milano	11-12-1990
16.581	Humid vent	Pabisch	31-12-1990
16.584	Trach vent	Pabisch	31-12-1990
16.585	Inno-lia HIV I e 2	Sorin	11-12-1990
16.586	Set introduttore	LTT	10-12-1990

Numero di registrazione	Denominazione presidio	Ditta	Data
16.587	Optilume	A.M.S. Italia	29-12-1990
16.588	Biofarm Ferri	Farmec	31-12-1990
16.589	Biofarm alcolico Ferri	Farmec	31-12-1990
16.590	Clorexide	Farmec	31-12-1990
16.591	Clorexidil	Farmec	31-12-1990
16.592	Neoxidil soluzione	Farmec	31-12-1990
16.593	Neoxidina tintura	Farmec	31-12-1990
16.594	Neoxidina 4% mani	Farmec	31-12-1990
16.595	Neoxidina gluconato 20%	Farmec	31-12-1990
16.596	Neoxidina alcolica incolore	Farmec	31-12-1990
16.597	Povi-iodine Scrub	Farmec	31-12-1990
16.598	Povi-iodine 50	Farmec	31-12-1990
16.599	Povi-iodine 100	Farmec	31-12-1990
16.600	SH 144	Starkey Italia	17-12-1990
16.601	SH 143	Starkey Italia	17-12-1990
16.602	SM II - PPC	Starkey Italia	17-12-1990
16.603	Parflux	Imphardial	10-12-1990
16.604	Catetere direzionale per PTCA Orion	Cordis	29-12-1990
16.605	SH 146	Starkey Italia	17-12-1990
16.606	SH 142	Starkey Italia	17-12-1990
16.607	SH 147	Starkey Italia	17-12-1990
16.608	SH 141	Starkey Italia	17-12-1990
16.609	SH 145	Starkey Italia	17-12-1990
16.610	H 25-Inseritina II	Starkey Italia	17-12-1990
16.612	Lacri-Lube pomata	Allergan	29-12-1990
16.613	Steril-gel	Hoechst Italia Sud	17-12-1990
16.617	Catheter introducer	Hospital Service	29-12-1990
16.619	Intracolangio set	Hospital Servizio	29-12-1990
16.624	Catetere guida ACS	Cardiotec	31-12-1990
16.625	Accessori per angioplastica ACS	Cardiotec	31-12-1990
16.626	3 Ways stopcock	DKS-Loversan	31-12-1990
16.628	Medisept 361 Plus	Medisan	10-12-1990
16.630	H.E.L.P.	Braun Milano	31-12-1990
16.631	Ultrox I, II, III	Italfarmaco	29-12-1990
16.635	Esoform S 80	Esoform	29-12-1990
16.636	Anti-Hiv 1 e 2 EIA	Roche	29-12-1990
16.637	Intersept reservoir venoso	Schiapparelli Medtronics	31-12-1990
16.638	Eiagen HIV 1 e 2 kit clone system	IFCI	29-12-1990
16.639	E 44	Oticon Italia	31-12-1990
16.641	Raid controller formiche	Johnson Wax	29-12-1990
16.643	Ferotox P	Rea	31-12-1990
16.644	Difenox P	Rea	31-12-1990
16.645	Immusorba IM-TR	S.I.F.RA	29-12-1990
16.655	Hernia AID Futura	Pabisch	31-12-1990
16.656	Sonde Guerbet X aortografia in teflon	Pabisch	31-12-1990
16.657	Estrattore chirurgico wirulon	Pabisch	31-12-1990
16.658	Aghi cateteri Guerbet X cistografia	Pabisch	31-12-1990
16.661	Ossigenatore a membrana plexus	Medical Equipments	29-12-1990
16.666	Harbor S.E.A. Port	DKS-Loversan	31-12-1990
16.667	Tubi e raccordi Ruesch	Pabish	31-12-1990
16.677	Enzygnost anti HIV 1 e 2	Istituto Behring	31-12-1990

91A1488

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lazio, Campania e Sicilia

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 91/00330 del 21 marzo 1991

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Latina: grandinate del 7 agosto 1990 e dell'8 agosto 1990 nel territorio del comune di Monte San Biagio.

Viterbo:

grandinate dell'8 maggio 1990 nel territorio del comune di Faleria;

venti sciroccali del 10 luglio 1990 e dell'11 luglio 1990 nel territorio del comune di Caprarola;

grandinate del 7 agosto 1990 nel territorio del comune di Viterbo;

grandinate del 2 ottobre 1990 nel territorio del comune di Bomarzo.

Decreto ministeriale n. 91/00333 del 20 marzo 1991

REGIONE CAMPANIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Avellino:

grandinate del 27 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Nusco, Torella dei Lombardi;

piogge alluvionali del 27 agosto 1990 nel territorio del comune di Forino.

Caserta: grandinate del 28 agosto 1990 nel territorio del comune di Caiazzo.

Salerno: grandinate del 9 agosto 1990 nel territorio del comune di Montecorvino Pugliano.

Decreto ministeriale n. 91/00338 del 20 marzo 1991

REGIONE SICILIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Ragusa:

piogge alluvionali del 16 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Acate, Comiso, Vittoria;

tromba d'aria del 24 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Modica, Scicli.

Le regioni Lazio, Campania e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A1485

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 91/00332 del 20 marzo 1991

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali).

Gorizia: piogge alluvionali dal 27 ottobre 1990 al 2 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Cormons, Gorizia, San Floriano del Collio.

Udine: piogge alluvionali del 27 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Faedis, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna.

Decreto ministeriale n. 91/00329 del 20 marzo 1991

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Bologna: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 al 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Galliera, Malalbergo.

Decreto ministeriale n. 91/00328 del 20 marzo 1991

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali)

Lucca: piogge alluvionali dal 24 novembre 1990 al 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Massarosa, Montecarlo, Porcari, Viareggio.

Pistoia: piogge alluvionali del 23 novembre 1990, del 24 novembre 1990, del 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A1471

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330 000
Tipo G -	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H -	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 4 0 9 1 *

L. 1.200